



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
TESTO INTEGRATO

“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 156
DEL 26/11/2009, ESECUTIVA IL 13/12/2009.

Ultimo aggiornamento Gennaio '15

- a) Il presente testo è da considerarsi aggiornato, laddove viene fatto riferimento al Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC), con le nuove disposizioni impartite in materia con la L.R. n. 1/2011 e successive indicazioni operative fornite dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 94409 del 14/04/2011;

Ed inoltre aggiornato/integrato/modificato con le seguenti Deliberazioni:

- b) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/2010 (PG n. 36092);
- c) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 22/11/2010 (PG n. 166/2011);
- d) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2011 (PG n. 10664);
- e) Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 98/14 del 27/12/2011 (PG n. 685/12);
- f) Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 21/21 del 28/03/2012 (PG n. 13945);
- g) Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 29/29 del 03/05/2012 (PG n. 19234);
- h) Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 35/35 del 14/05/2012 (PG n. 20725);
- i) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 08/06/2012 (PG n. 26420 efficacia provvedimento fino al 15/09/2012);
- j) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2013;
- k) Determina n. 305 del 16/11/2013;

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. L'attività di commercio su area pubblica è disciplinata, oltre che dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, dalla L.R. 25.06.1999 n. 12 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 27 del D. Lgs. 114/98, ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presente in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
- a) in mercati così come specificato al successivo TITOLO II;
 - b) su posteggi isolati concessi per uno o più giorni della settimana come previsto al successivo TITOLO III;
 - c) in forma itinerante, così come disciplinato dal successivo TITOLO IV;
 - d) in fiere, così come stabilito al successivo TITOLO V

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa.

2. Tale autorizzazione può essere rilasciata unicamente:

- a) a persone fisiche;
- b) a società di persone regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente in materia.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è in ogni caso soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 1, comma 1176, della L. 27/12/2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio il Comune verifica la sussistenza di tale documento.

3. Per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio ubicato nell'ambito del territorio comunale, la relativa autorizzazione amministrativa è rilasciata, contestualmente alla concessione di posteggio, dal Dirigente del Settore Commercio, ai sensi dell'art. 28, comma 1 – lett. a) –, del D.Lgs. 114/98.

4. Lo svolgimento dell'attività in forma itinerante è subordinato al possesso di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata, ai sensi dell'art. 28, comma 1 – lett. b) –, del D.Lgs. 114/98, dal competente organo dell'amministrazione comunale in cui il soggetto interessato detiene la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

5. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso da parte del titolare dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.

6. L'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 - lett. a) -, del D. Lgs. 114/98 abilita all'esercizio dell'attività, oltre che sul posteggio per il quale è stata rilasciata, anche:

- allo svolgimento dell'attività in forma itinerante nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale.

7. L'autorizzazione di cui all'art. 28 comma - 1 lett. b) -, del D. Lgs. 114/98 abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito del territorio nazionale.

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 12/99, è fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui all'art. 28, comma 1 - lett. b) -, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.

9. Secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. 114/98, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

10. A norma di quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 114/98, resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetto preziosi.

11. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente Regolamento nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle predette aree.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani ma appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari purchè sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 25.07.98 n. 286 e del D.P.R. 31.08.99 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO.

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 28, commi 13 e 15, del D.Lgs. 114/98, il Comune provvede, sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 della L.R. 12/99, all'istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il Comune, nel rispetto degli strumenti urbanistici, uniforma la propria azione ai seguenti criteri:

- idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
- localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;
- impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;
- favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche, le frazioni con meno di 3000 abitanti;
- salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dall'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
- salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni;
- presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;
- superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla localizzazione del posteggio.

3. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi nella quota stabilita in convenzione. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.

4. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di

posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

TITOLO II REGOLAMENTO DEI MERCATI

ART. 6 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEI MERCATI

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 25/06/1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2 che segue.

2. I mercati sono così classificati:

- a) **ordinari**: quando non vi sono limitazioni alle merceologie poste in vendita nei singoli posteggi o, comunque, quando l'eventuale limitazione non interessa più del 2% dei posteggi esistenti nel mercato;
- b) **a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - ☐ per settori merceologici;
 - ☐ per specializzazioni merceologiche;
 - ☐ per settori e specializzazioni merceologiche;
- c) **straordinari**: quando trattasi di mercati che si svolgono occasionalmente nella stessa area di mercato e con gli stessi operatori, ma in giorni diversi da quelli deliberati per il mercato abituale.

3. Per gli effetti di cui al comma 2 che precede, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

Per effetto della deliberazione di C.C. n. 218 del 22/12/1995, successive modificata con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 162 e n. 163 del 21/10/1997, n. 46 del 08/04/1999, n. 124 del 21/12/2001, n. 10 e n. 12 del 11/02/2002, n. 33 del 28/04/2003, n. 42 del 26/04/2007, i mercati che si svolgono nel territorio comunale sono quelli individuati nell'allegato "A" facente parte integrante del presente regolamento. Per ciascuno di essi viene indicato il periodo di operatività, le dimensioni, le caratteristiche, le modalità di esercizio dell'attività, l'eventuale specializzazione merceologica e il riferimento alla relativa planimetria. L'ubicazione è quella individuata nelle apposite planimetrie facenti parte integrante del presente regolamento.

ART. 8 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

1. I mercati si svolgono nelle giornate per ciascuno indicate al precedente art. 7.

2. Non è ammesso lo svolgimento dei mercati ricadenti nelle seguenti giornate festive:

- 1° gennaio
- 25 e 26 dicembre.

3. Su richiesta che le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei commercianti su area pubblica operanti sul territorio comunale devono inoltrare almeno 30 giorni

prima dell'evento, il Dirigente competente, con apposita ordinanza, può disporre che i mercati ricadenti nelle giornate di cui al comma precedente, si svolgano in altra giornata.

4. Nel caso di cui al comma che precede il mercato si considererà regolarmente svolto e verranno debitamente computate le assenze agli operatori non presenti.

5. E' confermato lo svolgimento dei mercati nelle giornate festive non indicate al precedente comma 2.

6. Nell'eventualità in cui ciò non fosse possibile per cause indipendenti dalla volontà degli operatori, rimane ferma la possibilità, sentite le Associazioni di categoria, di anticipare o posticipare lo svolgimento del mercato mediante apposita ordinanza sindacale, ovvero di sospenderne lo svolgimento. In ogni caso, nell'eventualità in cui il mercato venga svolto, verranno debitamente computate le assenze agli operatori non presenti.

7. Secondo quanto stabilito dall'art. 28 – comma 12 – del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto degli indirizzi di cui al punto 3 dell'allegato alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 1368 del 26.07.1999, gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

8. Nella medesima ordinanza di cui al comma che precede, sono indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza. Sono comunque fatti salvi i casi in cui il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori di mercato. Le eventualità previste dalla presente lettera saranno oggetto di rapporto scritto da parte del personale addetto del locale Comando di Polizia Municipale;
- e) l'orario entro il quale gli operatori non titolari di concessione di posteggio che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per poter accedere alle operazioni di cui al successivo art. 19.

9. Qualora intervengano motivi di interesse pubblico, il Dirigente competente, con propria ordinanza, può modificare il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

10. L'Amministrazione, sentite le Associazioni di Categoria interessate, può consentire tramite apposito atto del Dirigente competente, lo svolgimento di mercati straordinari.

11. Le Associazioni di Categoria, propongono all'Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno l'eventuale calendario dei mercati straordinari da tenersi l'anno successivo.

12. Valutata la proposta di cui al comma precedente, il Dirigente competente, sentito il parere dell'Amministrazione ed acquisito il parere del locale Comando di Polizia Municipale, emana apposito provvedimento che autorizza lo svolgimento dei mercati straordinari per l'anno successivo.

13. Con il medesimo atto di cui al comma 12 che precede, vengono stabiliti gli orari e le modalità di svolgimento dei mercati straordinari medesimi. In assenza di specifiche al riguardo rimane valido quanto stabilito dall'ordinanza di cui al precedente comma 7.

14. La presenza degli operatori è considerata facoltativa.

15. Il calendario dei mercati straordinari così come individuato dal provvedimento di cui al precedente comma 12, viene comunicato agli operatori interessati entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

1. Come specificato al precedente art. 3, l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è subordinato al possesso di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio stesso, dal Dirigente del Settore Commercio ai sensi dell'art. 28, comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 114/98.

2. Ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno.

3. Nei mercati con strutture fisse o a cadenza giornaliera, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.

4. Non è possibile detenere in concessione, sullo stesso mercato, più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della L.R. 25.06.1999, n. 12.

5. Secondo quanto disposto dal punto 1) lettera b) dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a) del D.Lgs. 114/98, il Servizio commercio dal 01 al 31 gennaio e dal 01 al 31 luglio di ogni anno, provvede a comunicare alla Giunta Regionale l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati con indicazione, ove previsto, della merceologia ammessa alla vendita.

6. La Regione, entro 60 giorni dalle scadenze di cui sopra, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei dati ad essa pervenuti a seguito delle comunicazioni di cui al comma 5 che precede.

7. Entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei dati relativi ai posteggi liberi nel territorio comunale, il Servizio Commercio provvederà ad emanare apposito bando da affiggere all'albo pretorio comunale nel quale saranno specificate le modalità cui gli operatori devono attenersi nella presentazione delle domande per la concessione dei posteggi.

8. Nel bando di cui al comma 7 precedente saranno specificati gli elementi minimi che i soggetti richiedenti dovranno indicare nelle domande di cui trattasi.

9. In ogni caso, comunque, i dati da indicare dovranno essere almeno i seguenti:

- a) generalità complete del richiedente:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza anagrafica o sede legale;
 - cittadinanza;
- b) codice fiscale;
- c) numero di iscrizione al Registro Imprese (obbligatori per le società);
- d) indicazione del mercato nel quale viene richiesto il posteggio;
- e) settore merceologico interessato;

- f) eventuale indicazione dell'autorizzazione amministrativa con la quale sono maturate eventuali presenze nell'ambito del mercato nel quale viene richiesto il posteggio;
- g) dichiarazione dell'eventuale anzianità di azienda risultante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o al suo dante causa, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000;
- h) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- i) qualora il richiedente non fosse in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al precedente art. 3 comma 2), dichiarazione attestante l'avvenuto deposito, entro la data di scadenza del bando, della richiesta del DURC medesimo.

10. Il bando di cui trattasi indicherà, inoltre, gli allegati di cui dovranno essere corredate le domande. Tali allegati dovranno essere, comunque, almeno i seguenti:

- a) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali delle altre persone fisiche e/o giuridiche eventualmente tenute a presentarle;
- b) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità (solo per cittadini extra-comunitari residenti in Italia);
- c) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante e/o preposto (solo in caso di società);
- d) copia di valido documento di identità di ogni sottoscrittore;
- e) DURC o, qualora il richiedente non ne fosse in possesso, copia del protocollo di ricezione rilasciato a seguito di deposito della richiesta del DURC.

11. Le domande, comunque, dovranno pervenire nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi liberi.

12. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, la scadenza di cui al comma 11 precedente è automaticamente posticipata al primo giorno feriale successivo.

13. In caso di discordanza fra i dati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e quelli del bando comunale, fanno fede quelli esposti all'albo pretorio comunale.

14. La presentazione delle domande può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure mediante presentazione a mano, ed in tal caso farà fede la data di arrivo del protocollo generale. In caso di spedizione con altre modalità farà fede la data di arrivo al protocollo generale.

15. Per le domande che risultassero incomplete verrà richiesta idonea integrazione entro il termine di trenta giorni dal termine ultimo di presentazione.

16. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. A tale scopo farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale.

17. La mancata integrazione nei termini di cui ai commi precedenti, comporterà l'inammissibilità della richiesta e la ditta sarà esclusa dalla formazione della graduatoria di cui ai commi che seguono.

18. Tale esclusione verrà comunque notificata all'interessato.

19. La domanda per concessione dei posteggi può riferirsi a più posteggi liberi nell'ambito del territorio comunale.

20. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più autorizzazioni e relative concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato seguito.

21. L'assegnazione riguarderà per ogni operatore un solo posteggio per ogni bando, in ogni mercato e nel rispetto, ove previsto, della merceologia ammessa alla vendita.

22. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di concessione di posteggio, o di quelli previsti per la ricezione delle eventuali integrazioni, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di scadenza del bando, a cura del Servizio commercio sarà stilata apposita graduatoria degli operatori che hanno presentato istanza regolare o regolarizzata.

23. Tale graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente competente, e affissa all'albo pretorio comunale, sarà redatta tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato alla data di pubblicazione del Bando, purchè riferibili ad un'unica autorizzazione e che, comunque, deve essere quella citata nella domanda di assegnazione di cui al precedente comma 9 – lett. f). Il numero delle presenze è quello comunque risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 18, opportunamente aggiornata per l'occasione;
- b) maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al/ai dante causa.

24. Nel caso si verificassero situazioni di parità saranno favoriti nell'ordine:

- a) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, intendendosi per tali coloro che, alla data di scadenza del bando, non sono né proprietari né concessionari a qualunque titolo di azienda o ramo di azienda avente ad oggetto il mercato di riferimento;
- b) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel territorio comunale, intendendosi per tali coloro che, alla data di scadenza del bando, non sono né proprietari né concessionari a qualunque titolo di azienda o ramo di azienda avente ad oggetto il mercato di riferimento;
- c) gli operatori, proprietari o comunque concessionari, con il minor numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel territorio comunale, con riferimento alla data di scadenza del bando;
- d) aziende i cui titolari siano giovani con età, alla data di scadenza del bando, dai 18 a 25 anni. In caso di società farà fede l'età media dei soci alla data di scadenza del bando.

25. In caso di ulteriore parità verrà data priorità all'operatore comunque più giovane e, in subordine, a chi ha presentato per primo la domanda. A tale scopo farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale.

26. Ulteriormente si provvederà all'assegnazione tramite estrazione a sorte che si terrà alla presenza degli interessati, del Dirigente del Settore competente e di due testimoni.

27. Delle risultanze dell'esame delle domande verrà data notizia direttamente ai richiedenti e verrà redatto apposito verbale che verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici (15) giorni. Entro il medesimo termine, gli interessati potranno richiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni.

28. Decorso il predetto termine per la presentazione delle osservazioni, il Dirigente competente, dopo avere valutato eventuali scritti proposti, approva la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici (15) giorni e, contestualmente, provvede ad informare gli interessati.

29. Nel medesimo avviso di cui al comma 28 precedente, i richiedenti aventi titolo per l'assegnazione del posteggio saranno invitati a scegliere, in ordine di graduatoria, uno dei posteggi liberi nel mercato.

30. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare, tramite apposita procura scritta, una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.

31. Delle operazioni di assegnazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dagli operatori presenti nonché dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato.

32. Qualora uno o più operatori non si dovessero presentare nel luogo, data e ora stabiliti, gli verranno concessi d'ufficio i posteggi rimasti dopo che gli altri operatori aventi diritto hanno effettuato la loro scelta.

33. Nel caso in cui si dovesse procedere alla assegnazione d'ufficio, i dati identificativi del posteggio verranno notificati all'interessato assente alle operazioni il quale dovrà provvedere a presentare apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a – del D.Lgs. 114/98 riferita al posteggio assegnato entro 10 giorni dalla data di notifica, allegando alla medesima il DURC.

34. La mancata presentazione della domanda nei termini di cui al comma precedente sarà considerata atto di rinuncia a tutti gli effetti e sarà comunicato alla ditta l'inizio dei procedimenti amministrativi conseguenti.

35. Le ditte in graduatoria utile che si presenteranno per l'assegnazione dei posteggi, all'atto della scelta ai sensi dei commi precedenti, dovranno presentare apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 114/98 riferita al posteggio loro assegnato, allegando alla medesima il DURC.

36. In ogni caso l'autorizzazione sarà rilasciata contestualmente alla concessione di posteggio così come indicato al comma 1 che precede.

37. Del rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è data comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti al ritiro dei titoli in argomento entro sessanta giorni dalla data di rilascio.

38. Qualora gli interessati non si presentassero nei tempi stabiliti al comma precedente, il mancato ritiro sarà considerato atto di rinuncia a tutti gli effetti e, conseguentemente, verrà comunicato l'inizio dei procedimenti amministrativi relativi.

39. Le presenze che permettono di ottenere una autorizzazione e relativa concessione decennale in un mercato, sono immediatamente azzerate all'atto del ritiro del nuovo titolo secondo quanto disposto dall'art. 2 – comma 3 – della L.R. 12/99. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui al successivo art. 18, il Servizio Commercio provvederà ad informare prontamente il Comando di Polizia Municipale.

40. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza secondo quanto disposto al punto 5 – lett. a) – della deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368. Non può essere ceduta a nessun titolo se non nell'ambito di contratti che interessino l'azienda per il commercio su aree pubbliche o singoli rami di essa.

41. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tariffa di igiene ambientale nella misura e con le modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali in materia.

42. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico con le modalità e nei tempi stabiliti, comporterà l'emanazione dei provvedimenti previsti dallo specifico regolamento in materia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 24/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

43. Il proprietario dell'azienda rimane comunque sempre responsabile e obbligato in solido per il pagamento di quanto dovuto anche in caso di affidamento in gestione dell'azienda e, pertanto, il medesimo potrà sempre essere destinatario dei conseguenti provvedimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 10 – SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (“MIGLIORIA”)

1. Per “miglioria” si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.

2. Gli spostamenti di posteggio per “miglioria” sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi.

3. L'Amministrazione prima di iniziare le procedure previste per l'assegnazione dei posteggi liberi e riportata al precedente art. 9, è tenuta ad esaminare eventuali richieste di spostamento presentate da operatori interessati.

4. Tali richieste, da formularsi in bollo, ricorrendone i presupposti, devono pervenire dal 1 al 31 maggio e dal 01 al 30 novembre di ogni anno e dovranno contenere:

- a) generalità complete del richiedente:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza anagrafica o sede legale;
 - cittadinanza;
- b) codice fiscale;
- c) numero di iscrizione al Registro Imprese (obbligatorio per le società);
- d) dati identificativi del posteggio detenuto in concessione;

- e) dichiarazione relativa all'anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio in argomento, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- f) dichiarazione dell'anzianità del ramo di azienda riferito al mercato di cui trattasi risultante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o al suo dante causa, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- g) individuazione del settore merceologico cui appartengono i prodotti posti in vendita;
- h) qualora l'istanza sia presentata da un soggetto che detiene temporaneamente la concessione in forza di apposito contratto di disposizione dell'azienda, occorre che la stessa sia controfirmata per accettazione anche dal proprietario dell'azienda medesima.

5. La presentazione delle domande può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure mediante presentazione a mano, ed in tal caso farà fede la data di arrivo del protocollo generale. In caso di spedizione con altre modalità farà fede la data di arrivo al protocollo generale.

6. Per le domande che, eventualmente, risultassero incomplete verrà richiesta idonea integrazione entro quindici giorni dal termine ultimo di presentazione.

7. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire, comunque, entro un mese dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, pena l'esclusione dalla formazione della graduatoria di cui al comma 10 che segue.

8. La mancata integrazione nei termini di cui ai commi precedenti, comporterà l'inammissibilità della richiesta e la ditta sarà esclusa dalla formazione della graduatoria di cui ai commi che seguono.

9. Tale esclusione verrà comunque notificata all'interessato.

10. Sulla base delle domande regolari o, comunque, successivamente regolarizzate nei termini previsti, verrà redatta apposita graduatoria, sulla base della graduatoria di cui al punto 7 - lett. a) – della deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368.

11. In assenza della graduatoria di cui al punto 7 - lett. a) – della deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, si terrà conto, comunque, dei criteri indicati nella medesima deliberazione di Giunta Regionale.

12. In ogni caso la specifica graduatoria redatta ai fini di cui al presente articolo è approvata con determinazione del Dirigente competente.

13. Delle risultanze della graduatoria, contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale, sarà data notifica agli interessati.

14. Nel medesimo avviso di cui al comma precedente, i richiedenti aventi titolo allo spostamento per miglioria saranno invitati a scegliere, in ordine di graduatoria, uno dei posteggi liberi nel mercato.

15. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare, tramite apposita procura scritta, una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.

16. L'assenza alle operazioni di scelta da parte della ditta interessata comporterà l'assegnazione d'ufficio degli eventuali posteggi rimasti vacanti.

17. Della scelta del posteggio verrà redatto apposito verbale che verrà sottoscritto, oltre che dall'interessato, dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato.

18. La sottoscrizione del verbale costituisce formale accettazione allo spostamento da parte della ditta interessata che, una volta firmato, o, in caso di assenza, una volta ricevuto il verbale notificato, non potrà pretendere di essere ricollocata nel posteggio originario se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

19. In occasione della scelta, gli operatori dovranno presentare l'autorizzazione amministrativa e la relativa concessione di posteggio riferita all'attività nel mercato oggetto della "miglioria" affinché l'ufficio competente possa provvedere ad annotarvi le opportune variazioni. Qualora assente alle operazione di scelta, l'interessato dovrà provvedere a depositare i titoli in proprio possesso per l'apposizione delle opportune variazioni, entro dieci giorni dalla data di notifica del verbale di cui al precedente comma 17. In caso di inadempienza si applicano le disposizione di cui al successivo art. 57.

20. Qualora il posteggio scelto per "miglioria" risultasse di dimensioni inferiori al posteggio precedentemente occupato dall'operatore, potranno essere concesse, a richiesta dell'interessato ed unicamente ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 13, eventuali ampliamenti. Qualora non risultasse possibile concedere l'aumento di superficie, con la firma del verbale di scelta l'operatore interessato accetta incondizionatamente la diminuzione di superficie conseguente.

21. Le procedure di cui al presente articolo finalizzate agli spostamenti di posteggio per "miglioria" dovranno comunque concludersi in tempo utile per la comunicazione alla Regione dei posteggi liberi da assegnare.

22. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni correlate all'individuazione dei settori merceologici.

23. Gli spostamenti "per miglitoria" non si applicano ai produttori agricoli.

ART. 11 – RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O TRASFERIMENTO DEL MERCATO.

1. In caso di ristrutturazione complessiva dell'area di mercato, spostamenti parziali che interessino più del 50% dei posteggi deliberati in un mercato o spostamenti totali dei posteggi di un mercato, l'Amministrazione procederà ad una riassegnazione completa dei posteggi sulla base della graduatoria redatta in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 17. E' considerata ristrutturazione completa dell'area di mercato anche ogni aumento dell'area di mercato pari o superiore al 50% dell'area precedentemente deliberata.

2. Gli operatori saranno invitati, in ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio nella nuova collocazione del mercato.

3. In occasione della scelta, gli operatori dovranno presentare l'originale dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione di posteggio riferite all'attività nel mercato oggetto dello spostamento affinché l'Ufficio competente possa provvedere ad annotarvi le opportune variazioni.

4. Qualora uno o più operatori non si dovessero presentare nel luogo, data e ora stabiliti, gli verranno assegnati d'ufficio i posteggi rimasti dopo che gli altri operatori presenti hanno effettuato la loro scelta.

5. Nel caso in cui si dovesse procedere alla riassegnazione d'ufficio, i dati identificativi del posteggio verranno notificati all'interessato assente alle operazioni il quale dovrà provvedere a consegnare l'autorizzazione amministrativa e la relativa concessione di posteggio all'Ufficio competente entro 10 giorni dalla data di notifica. In ogni caso, dopo le operazioni di riassegnazione, l'operatore non sarà più titolare ad operare nel posteggio precedentemente assegnato.

6. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma precedente la ditta non sarà più in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività nel posteggio ad essa assegnato d'ufficio e, pertanto, gli verranno di conseguenza conteggiate le assenze fino a che non provvederà a regolarizzare la propria posizione.

7. Delle operazioni di riassegnazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dagli operatori presenti nonché dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato, e dal Comandante Vigili Urbani, o suo delegato.

8. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare, tramite apposita procura scritta, una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.

9. Secondo le risultanze delle procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio competente provvederà ad apportare le modifiche ai titoli autorizzativi.

10. Il Comando Vigili Urbani, a completamento delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà alla restituzione delle autorizzazioni ai rispettivi titolari.

11. In caso di spostamenti definitivi ma parziali che interessino fino al 50% dei posteggi deliberati in un mercato, o in caso di aumento dell'area di mercato inferiore al 50% rispetto a quella originaria, l'Amministrazione procederà unicamente alla riassegnazione dei posteggi eventualmente interessati dallo spostamento. Qualora dovessero insorgere divergenze circa l'individuazione dei soggetti o dei posteggi da ricollocare, si procederà con lo spostamento dei soggetti con minore anzianità di azienda e quindi a ritroso rispetto alla graduatoria di cui al successivo art. 17.

12. Tale riassegnazione avverrà sulla base di graduatoria comprendente unicamente gli operatori interessati dallo spostamento che sarà redatta a cura del Servizio Commercio sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 17 e nel rispetto, ove previsto, del settore merceologico o della specializzazione merceologica.

13. Le procedure attinenti la pubblicazione della graduatoria e le eventuali osservazioni sono quelle previste per la graduatoria di cui al successivo art. 17.

14. Per le operazioni di riassegnazione parziale si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per le riassegnazioni totali.

15. In tutti i casi di ristrutturazione o di trasferimento definitivo, totale o parziale, di un mercato, la superficie dei nuovi posteggi non potrà essere inferiore a quella originaria salvo accordo con l'operatore o gli operatori interessati.

16. Qualora per cause di forza maggiore, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse o ordine pubblico si renda necessario trasferire temporaneamente tutti o parte dei posteggi di un mercato, l'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare di volta in volta, sentite le Associazioni di categoria, l'opportunità di procedere ad una riassegnazione concordata con gli operatori, con le forme e modalità previste per i trasferimenti definitivi.

17. Nel caso di cui al comma precedente, se necessario, sarà possibile che le superfici temporaneamente concesse risultino inferiori a quelle deliberate.

18. In caso di trasferimento temporaneo di posteggi non si procederà all'aggiornamento dei titoli autorizzativi.

ART. 12 – SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO

1. Tra ditte operanti nell'ambito dello stesso mercato è ammesso lo scambio consensuale di posteggi secondo quanto stabilito al punto 2) – lett. h) – della deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368.

2. Tale scambio è ammesso purchè avvenga, ove previsto, nell'ambito dello stesso settore merceologico e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi.

3. La procedura inerente lo scambio consensuale di posteggio è avviata su richiesta congiunta delle parti interessate.

4. Qualora lo scambio dovesse implicare, per uno degli operatori interessati, la diminuzione dello spazio da occupare, questi dovrà esplicitamente accettare tale riduzione all'atto della formulazione della richiesta.

5. L'Ufficio Commercio, che riceve la pratica, provvederà ad attivare il procedimento assumendo informazioni presso il locale Comando di Polizia Municipale che, entro quindici giorni dal ricevimento della pratica, dovrà provvedere a relazionare in merito.

6. Dell'esito del predetto accertamento effettuato dal Comando di Polizia Municipale, è data notizia agli interessati contestualmente alla decisione dell'Amministrazione.

7. In caso di esito positivo, contestualmente alla nota di cui al comma 6 precedente, verrà chiesto alle ditte interessate di presentare l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio interessate dalla variazione, per consentire all'Ufficio Commercio di annotarvi le opportune modifiche.

8. Lo scambio di posteggio si ritiene operativo solo dopo l'avvenuta annotazione sui titoli in possesso di entrambi i richiedenti.

9. In ogni caso, la nota di cui al comma 6 che precede, contiene le motivazioni a supporto della decisione dell'Amministrazione.

ART. 13 – AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO.

1. L'ampliamento della superficie del posteggio in concessione può avvenire:

- a. per iniziativa dell'Amministrazione nell'ambito di trasferimenti o ristrutturazioni, totali o parziali, dell'area mercatale;
- b. secondo quanto previsto dal punto 2) – lett. i) – della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, qualora, previo acquisto di ramo di azienda riferito ad un posteggio contiguo, l'operatore interessato restituisca al Comune l'autorizzazione e la concessione di posteggio rilevate;
- c. su richiesta del singolo operatore sussistendo le condizioni di cui ai successivi commi 10 e 11.

2. In ogni caso la superficie massima di ogni posteggio è stabilita in complessivi mq. 80 non derogabili.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1 – lett. b) – del presente articolo, l'operatore che ha acquistato il ramo di azienda, dovrà procedere con le modalità di cui al successivo art. 15 a richiedere il relativo subingresso.

4. Contestualmente l'operatore medesimo dovrà presentare apposita richiesta di ampliamento corredata della necessaria dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione e della concessione acquisite.

5. L'Amministrazione, sussistendo le condizioni di cui ai successivi commi 10 e 11, potrà procedere alla concessione dell'ampliamento del posteggio di cui era già precedentemente titolare l'interessato, nel limite massimo comunque previsto in mq. 80.

6. La superficie eventualmente rimasta libera potrà essere concessa unicamente in ampliamento dell'altro posteggio contiguo rispetto a quello rinunciato, previa richiesta dell'interessato e comunque sempre nel limite massimo previsto in mq. 80 secondo quanto disposto al precedente comma 1 – lett. c) – del presente articolo.

7. L'operatore interessato dalle operazione di cui al predetto comma 1 – lett. b) – del presente articolo, a seguito della rinuncia dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, non potrà far valere ad alcun titolo l'anzianità di azienda né le presenze eventualmente effettuate con l'autorizzazione rinunciata.

8. Le modifiche alla consistenza dei posteggi nel mercato interessato dalle operazioni di cui al predetto comma 1 – lett. b) – del presente articolo, saranno formalizzate con determinazione del Dirigente competente.

9. E' fatta salva la possibilità, secondo quanto previsto al precedente comma 1 – lett. c) – del presente articolo, di autorizzare l'ampliamento del posteggio a richiesta dell'operatore interessato, anche a prescindere dall'acquisto di posteggi contigui, semprechè siano rispettate le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

10. Non è comunque ammesso l'aumento di superficie di posteggio per aumentare la merceologia esposta. Il predetto ampliamento potrà essere concesso, previo accertamento delle necessarie condizioni, qualora l'operatore richiedente fosse interessato alla sostituzione del proprio mezzo con altro le cui dimensioni non rientrerebbero nella superficie di posteggio già concessionata. Coloro i quali, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero sostituirla mediante l'acquisto di automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori, dovranno preventivamente inoltrare apposita istanza all'Amministrazione Comunale. In caso di risposta negativa, non sarà possibile utilizzare le nuove attrezzature laddove non dovessero rientrare nelle dimensioni di posteggio già autorizzate.

11. Le operazioni di cui al presente articolo, potranno avvenire unicamente qualora le medesime non arrechino pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata. L'accertamento delle predette condizioni avverrà a cura del Comando di Polizia Municipale.

12. Le determinazioni dell'Amministrazione sono comunicate per iscritto agli interessati. In ogni caso sono indicate le motivazioni a supporto della decisione.

13. L'ampliamento di superficie ha efficacia solo dopo l'avvenuta annotazione sui titoli autorizzativi in possesso del richiedente.

ART. 14 – ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI. AMPLIAMENTO DELL'AREA DI MERCATO. ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 25/06/1999, n. 12, e dell'art. 5 del presente Regolamento, qualora venisse riscontrata la necessità di incrementare l'offerta merceologica o di ampliare l'area di mercato per procedere ad una sua completa ristrutturazione, l'Amministrazione procede all'incremento del numero dei posteggi costituenti il mercato stesso o alle necessarie modifiche all'area già deliberata. Allo stesso modo l'Amministrazione, laddove ne ravvisi l'opportunità, può istituire nuovi mercati.

2. E' fatta sempre salva la possibilità, sentite le Associazioni di Categoria, di vincolare i posteggi di nuova istituzione, fino ad un massimo del 2% dei posteggi totali del mercato di riferimento, a merceologie specifiche o carenti sul mercato. La stessa facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione nell'ambito di una ristrutturazione dell'area di mercato o dell'istituzione di nuovi mercati.

3. Qualunque ampliamento dell'area di mercato, che comporti l'aumento del numero dei posteggi o comunque l'aumento della superficie dei medesimi, la possibilità di definire le merceologie ammesse alla vendita nonché l'istituzione di nuovi mercati sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale a norma dell'art. 28, comma 15 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114.

4. L'assegnazione degli eventuali posteggi di nuova istituzione di cui al precedente comma 3, anche nell'ambito dell'istituzione di nuovi mercati, avverrà con le modalità di cui all'art. 9.

5. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, è fatta salva la facoltà del Comune di dare la priorità, nell'assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato che si svolge nel territorio comunale, che rinunciano alla concessione di posteggio in loro possesso.

6. Nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, le modalità per l'assegnazione dei posteggi nei casi di cui al comma 5, sono stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale istitutiva del nuovo mercato.

7. L'eventuale istituzione di nuovi mercati domenicali deve avvenire, oltre che nel rispetto dei criteri regionali di cui all'art. 7 della L.R. 12/99, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 10 della L.R. 14/99, sentita la Provincia e previa consultazione delle Associazioni di Categoria degli operatori e dei consumatori.

ART. 15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, o di un ramo di essa, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 114/98, comporta:

- l'intestazione a nome del subentrante dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione di posteggio oggetto del trasferimento;
- l'acquisizione, da parte del subentrante, secondo quanto previsto al punto 7) – lett. c) – della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività della medesima azienda, maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, o di un ramo di essa, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche di cui al comma 1 che precede, deve essere comprovato dalla stipula di apposito atto tra vivi da redigersi nella forma scritta secondo le vigenti disposizioni legislative, o per causa di morte.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche di cui al comma 1, comporta l'obbligo a carico del subentrante, della previa richiesta al Servizio Comunale competente, prevista dal combinato disposto degli artt. 30, comma 1, e 25, comma 2, del D.Lgs. 114/98 nonché dall'art. 4 della L.R. 25/06/1999, n. 12.

4. Con la domanda di cui al precedente comma 3, il soggetto cessionario comunica il subingresso nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio e, contestualmente, richiede il subentro nella relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

5. La domanda di cui al precedente comma 3 dovrà contenere:

- a) generalità complete del richiedente:
 - ☐ cognome e nome o ragione sociale;
 - ☐ luogo e data di nascita;
 - ☐ residenza anagrafica o sede legale;
 - ☐ codice fiscale;
 - ☐ cittadinanza;
- b) numero di iscrizione al Registro Imprese (obbligatorio per le società);
- c) indicazione della ditta cedente;
- d) indicazione del posteggio oggetto dell'atto di disposizione dell'azienda;
- e) settore merceologico interessato;
- f) dati identificati dell'autorizzazione e della concessione intestate alla ditta cedente;

- g) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale, e professionale laddove necessario, per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- h) qualora il richiedente non fosse in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al precedente art. 3 comma 2), dichiarazione attestante l'avvenuto deposito, alla data di presentazione dell'istanza, della richiesta del DURC medesimo.

6. La domanda di cui al precedente comma 3 dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia dell'atto comprovante il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda, debitamente registrato;
- b) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali delle altre persone fisiche e/o giuridiche eventualmente tenute a presentarle;
- c) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità (solo per cittadini extra-comunitari residenti in Italia);
- d) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante e/o preposto (solo in caso di società);
- e) copia di un valido documento di identità di ogni sottoscrittore;
- f) DURC o, qualora il richiedente non ne fosse in possesso, copia del protocollo di ricezione rilasciato a seguito di deposito della richiesta del DURC.

7. Qualora le istanze dei cui al precedente comma 3 risultassero carenti degli elementi e/o degli allegati minimi necessari riportati ai precedenti commi 5 e 6, il Servizio Commercio provvederà a richiedere per iscritto adeguata integrazione alla ditta interessata, fornendo altresì un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale dette integrazioni devono pervenire all'Ufficio istruttore. Qualora si dovesse rendere urgente verificare la correttezza degli atti abilitanti l'esercizio dell'attività è discrezione del Dirigente competente assegnare un termine inferiore ai predetti trenta giorni per l'acquisizione della necessaria documentazione.

8. A seguito dell'istanza completa o comunque regolarizzata, il Servizio Commercio procederà al rilascio dei dovuti titoli autorizzativi così come indicato al comma 1 del presente articolo.

9. La mancata o parziale integrazione delle istanze non regolari nei termini stabiliti al precedente comma 7, o l'eventuale inadeguatezza delle integrazioni proposte, comporterà l'emanazione, a carico del soggetto proponente, del provvedimento di rigetto dell'istanza avanzata e del conseguente divieto di prosecuzione dell'attività. Le assenze conseguenti al predetto divieto di prosecuzione dell'attività verranno regolarmente conteggiate ai fini di cui al successivo art. 24.

10. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività avrà efficacia sino all'avvenuto deposito di nuova istanza conforme a quanto stabilito ai precedenti commi 3, 5 e 6.

11. Le istanze ai fini del subingresso nell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al presente articolo, possono essere presentate a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Le stesse hanno efficacia dalla data di presentazione all'Amministrazione, se presentate a mano, o comunque dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione medesima, qualora vengano presentate tramite raccomandata.

12. Per essere legittimato all'esercizio dell'attività, il soggetto subentrante dovrà dimostrare agli agenti di Polizia Municipale presenti sul mercato, l'avvenuto deposito dell'istanza di cui al precedente comma 3 mediante esibizione di copia della medesima recante il timbro di ricevuta dell'Amministrazione se presentata a mano, o corredata della ricevuta di ritorno recante la data di ricezione da parte dell'Amministrazione stessa, se presentata tramite raccomandata.

13. Le assenze conseguenti alla mancata esibizione della documentazione di cui al precedente comma 12, verranno regolarmente conteggiate ai fini di cui al successivo art. 24.

14. Per i subingressi in caso di morte, gli eredi hanno facoltà di richiedere la sospensione dell'attività per un anno decorrente dalla data del decesso del titolare. Entro la medesima scadenza potranno decidere se gestire direttamente l'attività o cedere l'azienda a terzi. Decorso inutilmente tale termine senza che gli eredi facciano pervenire comunicazioni in merito, verranno dichiarati decaduti dal diritto di esercitare l'attività

15. Qualora gli eredi decidano di gestire direttamente l'attività, dovranno preventivamente produrre l'istanza di cui al precedente comma 3, soggiacendo a quanto ulteriormente previsto da questo articolo.

16. E' fatto sempre salvo l'obbligo in capo agli eredi del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa.

17. Per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare, qualora gli eredi non risultassero in possesso dei necessari requisiti professionali, possono continuare provvisoriamente, e per un massimo di sei mesi decorrenti dalla data del decesso, l'attività del "de cuius".

18. Entro il termine di cui al precedente comma 17, gli eredi dovranno dimostrare l'avvenuta acquisizione del necessario requisito. In caso di inottemperanza il Servizio competente provvederà ad emanare apposito provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività per mancanza del requisito professionale e le assenze conseguenti alla notifica del predetto provvedimento verranno regolarmente conteggiate ai fini di cui al successivo art. 24.

19. E' data facoltà agli eredi, prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 17, in caso di mancata acquisizione del necessario requisito professionale, di chiedere la sospensione dell'attività per un massimo di ulteriori sei mesi, e comunque fino ad un massimo di un anno dalla data del decesso del titolare. Durante quest'ultimo periodo gli eredi non potranno esercitare l'attività ma potranno decidere se acquisire il requisito per poter gestire, entro la scadenza dei sei mesi, direttamente l'attività o cedere la medesima a terzi.

20. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 19, senza che pervengano comunicazioni in merito, gli eredi verranno dichiarati decaduti da ogni diritto riferito all'azienda in argomento.

21. In caso di trasferimento temporaneo della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzativi, a seguito della presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, sono intestati al subentrante unicamente per la durata espressa nel contratto. Alla scadenza dovrà essere cura del proprietario reiterare a proprio nome gli adempimenti previsti dal comma 3 che precede soggiacendo comunque ad ogni ulteriore disposizione di questo articolo.

ART. 16 – AGGIORNAMENTO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI PER MODIFICA DELLA RESIDENZA O DELLA SEDE LEGALE.

1. Così come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 25/06/1999, n. 12, il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è tenuto ad aggiornare i titoli autorizzativi in proprio possesso nel caso in cui trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.

2. Al medesimo obbligo di cui al comma 1, soggiacciono comunque tutti gli operatori che, in possesso di autorizzazione rilasciata da questo Comune, modifichino la propria residenza o sede legale.

3. La comunicazione per l'aggiornamento dei dati sopra richiamati dovrà avvenire entro 180 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. L'inottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 17 – FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI MERCATI PER GLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO.

1. Per ogni mercato, a norma del punto 7 – lett. a) e d) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, è stilata apposita graduatoria nel rispetto, ove previsto, del settore merceologico o della specializzazione merceologica, e applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:

- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
- in subordine, a parità di presenze di cui al punto precedente, la maggiore anzianità del ramo di azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'attività nel posteggio del mercato oggetto della graduatoria, intestata al richiedente o ad eventuali dante causa da accertare mediante autocertificazione presentata dall'operatore interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. Tale graduatoria, redatta a cura del Servizio Commercio tenuto conto di quanto formalmente comunicato dal Comando di Polizia Municipale con riferimento all'anzianità di attività di ciascun operatore, è affissa all'albo pretorio comunale con indicazione del periodo entro cui far pervenire eventuali osservazioni.

3. Le eventuali osservazioni devono essere recapitate al Servizio Commercio il quale valuterà, se necessario con l'ausilio del Comando di Polizia Municipale, se tali osservazioni debbano essere recepite o meno informandone i proponenti.

4. Qualora l'accoglimento di eventuali osservazioni comporti la modifica della graduatoria originariamente formata, il Servizio Commercio provvederà alla conseguente pubblicazione della graduatoria definitiva.

5. Secondo quanto disposto dal punto 7) – lett. c) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

ART. 18 – FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI MERCATI PER GLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO.

1. Per ogni mercato, a norma del punto 6 – lett. a) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, è stilata apposita graduatoria degli operatori non titolari di posteggio (cosiddetti "spuntisti") nel rispetto, ove previsto, del settore merceologico o della specializzazione merceologica, e applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione. E' fatta salva la validità della ricongiunzione delle presenze già recepite dall'Amministrazione, sulla base della richiesta effettuata dall'operatore nei modi e nei tempi di cui al punto 6) – lett. c) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99;
- in subordine, a parità di presenze di cui al punto precedente, la maggiore anzianità del ramo di azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa con cui sono state effettuate le predette presenze, riferita al richiedente o ad eventuali dante causa da accertare mediante autocertificazione presentata dall'operatore interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- in caso di parità dopo l'applicazione dei precedenti criteri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 9, commi 24, 25 e 26.

2. Tale graduatoria, redatta a cura del Comando di Polizia Municipale, è affissa all'albo pretorio comunale con indicazione del periodo entro cui far pervenire eventuali osservazioni.

3. Le eventuali osservazioni devono essere recapitate al Comando di Polizia Municipale il quale valuterà se tali osservazioni debbano essere recepite o meno informandone i proponenti.

4. Qualora l'accoglimento di eventuali osservazioni comporti la modifica della graduatoria originariamente formata, il Comando di Polizia Municipale provvederà alla conseguente pubblicazione della graduatoria definitiva.

5. In caso di comprovato subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce il diritto all'immissione nella graduatoria di cui al presente articolo, nella medesima posizione occupata dall'operatore cedente.

6. E' considerato presente ai fini di cui al presente articolo l'operatore commerciale che, in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, nel rispetto degli orari previsti dall'ordinanza di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento, abbia firmato l'apposito registro a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività, purchè siano rispettate tutte le condizioni di cui al successivo art. 19.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 12/99, a decorrere dal 30/06/1999, la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

8. Sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 19, il Comando di Polizia Municipale provvede annualmente alla revisione generale della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio.

9. A conclusione delle operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 9, il Comando di Polizia Municipale provvede all'aggiornamento della graduatoria di cui presente articolo a seguito della comunicazione effettuata dal Servizio Commercio ai sensi del comma 39 del medesimo articolo 9.

10. Dopo l'espletamento delle formalità di cui al successivo art. 19, la graduatoria di cui al presente articolo è comunque aggiornata di volta in volta a cura del Comando di Polizia Municipale.

ART. 19 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O NON ASSEGNATI IN CONCESSIONE.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 11, del D.Lgs. 114/98, ed in ottemperanza di quanto previsto dal punto 2) – lett. d) – dell'allegato alla deliberazione di G.R. n. 1368/99, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, o, comunque, non assegnati in concessione, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 - lett. a) -, del D. Lgs. 114/98, valida per la Regione Emilia-Romagna, o di cui all'art. 28 comma 1 – lett.b) -, del D.Lgs. 114/98.

2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 18.

3. I posteggi vincolati a merceologia specifica, non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente, in via esclusiva, agli esercenti che trattano gli stessi prodotti oggetto di vincolo, comunque nel rispetto della graduatoria di cui al precedente art. 18.

4. Le assegnazioni di cui al presente articolo avvengono, comunque, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e nel rispetto delle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

5. Ai fini di cui al presente articolo:

- a) l'operatore deve presentare l'originale della/e autorizzazioni con cui intende partecipare alle operazioni. Non è ammessa la presentazione di alcun titolo sostitutivo fatta eccezione per i duplicati;
- b) l'operatore che si presenta alle operazioni, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere, per ogni mercato, una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
- c) l'operatore comunque titolare di più autorizzazioni, può risultare presente, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui al precedente art. 18, unicamente con massimo due autorizzazioni purchè dimostri l'immediata disponibilità della necessaria attrezzatura di vendita per entrambe le autorizzazioni prodotte, nonché il rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 23, comma 6;
- d) il concessionario di due posteggi nel mercato oggetto delle operazioni, non può partecipare ad alcun titolo alle operazioni "di spunta" anche se non occupa uno o entrambi i posteggi;
- e) il concessionario di un solo posteggio nel mercato oggetto delle operazioni, non è ammesso se non occupa il posteggio di cui è titolare;
- f) occupando l'unico posteggio di cui è titolare, l'operatore di cui al punto precedente, per essere ammesso alle operazioni deve dimostrare l'immediata disponibilità della necessaria attrezzatura di vendita per occupare anche il posteggio temporaneamente vacante, nonché il rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 23, comma 6;

- g) è necessario presentarsi con al seguito le attrezzature di vendita e le relative merci;
- h) l'operatore che, in base alle risultanze delle operazioni "di spunta" risulti titolato ad occupare il posteggio, deve provvedere all'occupazione del medesimo entro trenta minuti dal termine delle formalità ed è fatto obbligo dell'attività di vendita;
- i) nell'ambito del mercato in cui è prevista la distinzione in settori merceologici o in caso di vincolo a merceologia specifica di alcuni posteggi, l'operatore che partecipa alle operazioni deve dichiarare a priori per quale settore intende partecipare alle operazioni. La presenza verrà computata in base alle dichiarazioni dell'interessato;
- j) sono titolati a partecipare alle operazioni di assegnazione: il titolare, il socio di società, i collaboratori familiari, i dipendenti (collocamento ordinario), i lavoratori interinali (L. 196/97), l'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del c.c.), il collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 L. 335/95) e tutti coloro in regola con altre forme previste dalla legislazione sul lavoro. Colui che partecipa alle operazioni disciplinate dal presente articolo deve dichiarare agli agenti di Polizia Municipale presenti, la propria qualifica affinché possano essere effettuate le necessarie verifiche anche successive. Nel caso in cui si presentassero dei dipendenti, in qualunque forma prevista dalla legislazione sul lavoro, questi dovranno esibire copia della loro documentazione di regolarizzazione in assenza della quale non saranno considerati titolati alla partecipazione delle operazioni di che trattasi. Se da controlli anche successivi si dovessero rilevare irregolarità con riferimento a quanto previsto da questo punto, le presenze eventualmente computate saranno depennate previa debita informazione agli interessati.

6. Le presenze sono rilevate sul mercato dagli agenti di Polizia Municipale.

7. A seguito dell'espletamento delle formalità di cui al presente articolo, il Comando di Polizia Municipale aggiorna di volta in volta la graduatoria di cui all'art. 18.

ART. 20 – COMPUTO DELLE ASSENZE.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza di cui al precedente art. 8, non possono accedere alle attività di vendita previste per la giornata e saranno considerati assenti.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori, siano essi titolari di concessione o "spuntisti", che abbandonano il posteggio prima della chiusura dell'orario di vendita stabilito dall'ordinanza di cui al precedente art. 8.

3. Le assenze degli operatori titolari di concessione di posteggio, ai fini di cui al successivo art. 24, sono riportate su apposito registro delle assenze il cui aggiornamento avviene a cura del Comando di Polizia Municipale.

4. L'abbandono del posteggio prima della chiusura dell'orario di vendita stabilito dall'ordinanza di cui al precedente art. 8, da parte dell'operatore "spuntista", comporta la cancellazione della presenza registrata ai sensi del precedente art. 19.

5. La mancata occupazione del posteggio da parte dell'operatore "spuntista" nei termini di cui al precedente art. 19, comma 5 – lett. h), comporta la cancellazione della presenza registrata ai sensi del medesimo art. 19.

6. Le eventuali irregolarità rilevate ai sensi di cui al precedente art. 19, comma 5 – lett. j), comportano la cancellazione delle presenze registrate ai sensi del medesimo art. 19.

7. Non vengono riportate sul registro di cui al comma 3 che precede, le assenze:

- a) riferite a periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, puerperio;
- b) in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi che provochino la forzata inattività di un numero di operatori corrispondente ad oltre la metà dei posteggi deliberati per il mercato. L'eventualità prevista dalla presente lettera dovrà essere oggetto di rapporto scritto da parte del personale addetto del locale Comando di Polizia Municipale.
- c) effettuate in occasione dello svolgimento di mercati straordinari diversi da quelli previsti al precedente art. 8 commi 3 e 6;

8. Ai fini di cui al precedente comma 7 – lett. a) – le certificazioni mediche giustificative devono pervenire al Comando di Polizia Municipale entro il quindicesimo giorno successivo alla prima assenza effettuata. In caso di mancato rispetto del predetto termine, l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data in cui è pervenuta la necessaria certificazione.

9. In caso di esercizio dell'attività da parte di società, saranno accettate certificazioni solo se accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si possa evincere dove hanno operato gli altri soci ed, eventualmente, i dipendenti, nella giornata di mercato per cui si presenta la documentazione giustificativa. In caso di documentazione incompleta l'operatore sarà considerato assente.

10. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 24, in caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. In ogni caso il subentrante può effettuare unicamente un numero di assenze proporzionato al periodo di titolarità.

11. Non sono in alcun modo giustificate né giustificabili, le assenze determinate dalla decadenza della concessione di posteggio conseguente all'applicazione delle sanzioni accessorie previste per il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico nei modi e tempi previsti dallo specifico regolamento in materia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 24/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Allo stesso modo non sono giustificate né giustificabili le assenze determinate dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 57.

ART. 21 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori, ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere:

- l) alla graduatoria delle presenze degli operatori non titolari di posteggio di cui al precedente art. 18 ;
- m) al registro delle assenze di cui al precedente art. 20;
- n) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al precedente art. 17;

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, presso i competenti settori dell'Amministrazione Comunale è disponibile per ogni mercato

- a) una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale sono indicati:

- la numerazione dei posteggi con specifica indicazione, ove previsto, del settore merceologico e/o della merceologia esclusiva;
 - i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli riservati agli imprenditori agricoli;
 - i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa e delle caratteristiche del posteggio medesimo.

ART. 22 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. Le operazioni di allestimento del banco di vendita avvengono nel rispetto degli orari stabiliti con l'ordinanza di cui al precedente art. 8. In ogni caso le operazioni di allestimento da parte dei titolari di concessione di posteggio devono essere concluse entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni cosiddette "di spunta" al fine di non ostacolare l'inserimento degli operatori non titolari di concessione.

3. Come previsto al precedente art. 19 gli operatori spuntisti hanno l'obbligo di occupare il posteggio a loro temporaneamente assegnato entro 30 minuti dal termine delle operazioni di assegnazione. Il completamento delle operazioni di allestimento deve comunque avvenire al massimo entro un'ora dal termine delle operazioni di assegnazione.

4. Per ogni operatore, relativamente ad ogni concessione di posteggio, è ammessa la sosta di un solo automezzo, da collocarsi all'interno della concessione stessa parallelamente all'asse del mercato.

5. All'interno dell'area di mercato, dopo il completamento delle operazioni di allestimento dei banchi, non è consentito il transito di alcun veicolo né di macchine operatrici. Sono fatti salvi i casi di cui al successivo comma 9 e di cui al successivo art. 23, comma 3.

6. In ogni caso lo spazio complessivamente occupato dall'operatore, comprensivo del mezzo e delle attrezzature di vendita, non può essere superiore all'area in concessione, fatta eccezione per le tende di protezione e copertura.

7. Le tende di protezione al banco, fra gli interspazi, laddove previsti, non possono sporgere oltre 100 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.

8. In ogni caso l'attrezzatura non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

9. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

10. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 23 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. Le attività di vendita avvengono nel rispetto degli orari di cui al precedente art. 8.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12/99, l'operatore ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza preposti, l'originale dell'autorizzazione amministrativa in forza della quale svolge attività nel posteggio. Non è ammessa la presentazione di alcun titolo sostitutivo fatta eccezione per i duplicati. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte è tenuto a presentare la documentazione di cui al precedente art. 15, comma 12.

3. La mancata esibizione della documentazione di cui al precedente comma 2, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 57 l'impossibilità di procedere alle operazioni di vendita e queste, laddove iniziate, dovranno essere immediatamente sospese. Entro 30 minuti dalla contestazione, le attrezzature di vendita dovranno essere completamente disallestite e l'operatore dovrà abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito in quanto sprovvisto del titolo abilitativo alla vendita. Il Comando di Polizia Municipale provvederà, inoltre, a conteggiare l'assenza in capo all'operatore sanzionato.

4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere provvedendo al successivo deposito nei contenitori appositi e nei luoghi prescritti.

5. Le operazioni di vendita possono avvenire unicamente a cura del titolare o del socio di società, di collaboratori familiari, di dipendenti (collocamento ordinario), di lavoratori interinali (L. 196/97), di associati in partecipazione (art. 2549-2554 del c.c.), di collaboratori coordinati e continuativi (art. 2 L. 335/95) e di tutti coloro in regola con altre forme previste dalla legislazione sul lavoro. A richiesta degli organi di vigilanza gli addetti alle vendite devono qualificarsi affinché possano essere effettuate le necessarie verifiche anche successive. I dipendenti, in qualunque forma prevista dalla legislazione sul lavoro, dovranno esibire copia della loro copia della loro documentazione di regolarizzazione. Le infrazioni al presente comma, anche se successivamente accertate a seguito di verifica sulle dichiarazioni raccolte, sono sanzionate così come previsto al successivo art. 57.

6. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per cause di forza maggiore. In ogni caso l'abbandono non può superare un'ora complessiva nell'arco della giornata.

7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili, oltre la linea di proiezione del perimetro del posteggio. In ogni caso le eventuali merci appese sul lato del posteggio non potranno essere collocate in modo tale da costituire ostruzione alla visuale.

8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema del pubblico incanto.

9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe. In ogni caso il rumore non deve comunque essere udibile a più di 5 (cinque) metri dal perimetro del posteggio.

10. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.

11. Gli operatori per il commercio su aree pubbliche sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, che dovranno essere esposti in maniera chiara e visibile all'utenza, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

12. Per la tutela del consumatore, la vendita di cose usate deve essere adeguatamente segnalata al consumatore mediante esposizione di specifico cartello.

13. L'operatore ha titolo a porre in vendita tutti gli articoli richiamati nell'autorizzazione amministrativa in proprio possesso purchè ciò sia compatibile con l'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici.

14. Il titolare del posteggio ricadente nell'ambito di settore merceologico predeterminato o vincolato a merceologia esclusiva, deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria prestabilita. In caso di subingresso, tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

15. L'operatore che pone in vendita prodotti ortofrutticoli freschi, è tenuto altresì ad osservare tutte le norme specifiche applicabili in materia (etichettatura, provenienza, etc...).

16. Tutti gli operatori sono direttamente responsabili degli eventuali danni, derivanti dall'esercizio della propria attività, arrecati al patrimonio pubblico o a terzi.

ART. 24 – DECADENZA E REVOCA, RINUNCIA.

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 114/98 nonché dall'art. 5, comma 2, della L.R. 12/99, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i casi di assenza giustificati ai sensi del precedente art. 20;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- d) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui all'art. 1, comma 1176, della L. 27/12/2006, n. 296;
- e) in tutti gli altri casi di decadenza dalla concessione di posteggio previsti dal presente Regolamento o da altre norme applicabili in materia.

2. Qualora il Comune debba procedere alla revoca di uno o più posteggi costituenti un mercato per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

3. L'avvio delle procedure di cui al precedente comma 2 è tempestivamente comunicato all'operatore interessato.

4. Il rifiuto, senza giustificato motivo, all'individuazione stabilita dal Comune dopo che non si perviene ad una soluzione condivisa, comporta il conteggio delle assenze effettuate dall'operatore dalla data di notificazione della soluzione prospettata e la conseguente applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 – lett. b).

5. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 – lett. c) e d) – del presente articolo, comporta la decadenza della concessione di posteggio ad essa correlata.

6. E' sempre fatta salva la possibilità, da parte dell'operatore, di rinunciare all'esercizio dell'attività. In questo caso l'operatore dovrà effettuare debita comunicazione all'Amministrazione.

7. E' considerata rinuncia tacita la ricorrenza delle condizioni di cui ai commi 34 e 38 dell'art. 9 del presente Regolamento.

8. In tutti i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione nonché della relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico, il titolare è tenuto a restituire gli originali dei titoli anzidetti.

9. In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 57 del presente regolamento.

ART. 25 – CIRCOLAZIONE STRADALE.

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata a mercato. E' comunque vietata la sosta di veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che in eventuali aree a ciò espressamente destinate.

2. Durante lo svolgimento del mercato è comunque vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area di mercato e nel raggio di m.l. 500 dal perimetro dell'area stessa.

3. All'interno dell'area di mercato, fatta eccezione per gli operatori commerciali ambulanti titolati all'esercizio dell'attività, e, comunque, nel raggio di m.l. 500 dal perimetro dell'area stessa, è vietata la sosta finalizzata all'esposizione di qualunque tipo di merce a fini promozionali.

4. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori di mercato e dai mezzi di soccorso e primo intervento.

ART. 26 – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze in materia, tenendo conto delle situazioni in cui non esistono apposite aree attrezzate. L'attività di cui al presente comma è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dei competenti organi.

2. I prodotti alimentari, in ogni caso, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo, salvo diversa specifica prescrizione della competente autorità sanitaria.

3. In occasione dell'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi, di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica e/o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori che effettuano la vendita di prodotti ricompresi nel settore alimentare che necessitano di tali servizi.

4. E' fatto obbligo all'operatore, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, di mantenere disponibile un estintore a polvere di almeno Kg. 3 o, in alternativa, due estintore per almeno complessivi Kg. 3, omologati e regolarmente revisionati.

5. E' ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate a gas combustibili e di sorgenti di calore alle seguenti condizioni:

- il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 Kg.;
- gli apparecchi devono risultare conformi alle vigenti norme e comunque provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, devono essere conformi alle norme UNI-CIG;
- la collocazione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore e, comunque sempre opportunamente ventilata;
- devono essere sempre disponibili n. 2 estintori portatili del tipo a polvere da Kg. 6 cadauno, omologati e regolarmente revisionati.

ART. 27 – POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Il presente articolo disciplina l'attività di vendita su aree pubbliche effettuata dagli imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni mercato le caratteristiche degli eventuali posteggi riservati agli imprenditori agricoli, sono determinati con apposito atto sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale. In ogni caso il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli non può superare il 2% del totale complessivo dei posteggi costituenti il mercato, così come previsto dall'art. 6, comma 8, della L.R. 12/99. Qualora, alla data di approvazione del presente regolamento, fossero esistenti situazioni difformi, gli eventuali posteggi eccedenti che si dovessero rendere disponibili saranno soppressi d'ufficio.

3. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nell'ambito dello stesso mercato, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono rilasciate le concessioni in sanatoria agli imprenditori agricoli già titolari di concessione alla data di entrata in vigore della L.R. 12/99.

5. A seguito dell'abrogazione espressa della L. n. 59/1963, ad opera del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, la sanatoria di cui al precedente comma 4 potrà riguardare unicamente gli operatori già qualificati quali imprenditori agricoli.

6. In ogni caso non è consentito l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti a soggetti non qualificati imprenditori agricoli.

7. La qualifica di imprenditore agricolo è comprovata mediante esibizione di certificato di iscrizione al Registro Imprese recante data non antecedente i sei mesi. In sostituzione è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 indicante, oltre al numero di iscrizione al Registro Imprese, il numero di Repertorio Economico Amministrativo e, in caso di società, la compagine sociale. E' consentito l'esercizio dell'attività ai fini di cui al presente articolo, unicamente ai soggetti in regola con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 228/2001.

8. Gli imprenditori agricoli possono vendere prodotti provenienti in maniera prevalente dal proprio fondo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 228/2001. L'ottemperanza a quanto disposto con il presente comma è dimostrata mediante esibizione, a richiesta degli organi di vigilanza, di copia della "Domanda Unica" presentata ai fini del ricevimento dei contributi comunitari. Le violazioni a quanto stabilito al presente comma comportano la decadenza dall'eventuale concessione di posteggio.

9. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli avviene, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12/99, applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- b) maggiore anzianità di azienda comprovata dall'iscrizione al Registro Imprese.

10. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, che si dovessero rendere disponibili:

- a) per incremento del numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, fermo restando il limite di cui al precedente comma 2;
- b) a seguito di istituzione di nuovo mercato nell'ambito del quale siano riservati posteggi agli imprenditori agricoli nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2;
- c) per revoca della concessione secondo quanto disposto al successivo comma 46, è effettuata secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

11. L'eventuale assegnazione dei posteggi disponibili riservati agli imprenditori agricoli, avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando a cura del Servizio Commercio, da affiggere all'albo pretorio comunale, nel quale saranno specificate le modalità cui gli operatori devono attenersi nella presentazione delle domande per la concessione dei posteggi.

12. Nel bando di cui al comma precedente saranno specificati gli elementi minimi che i soggetti richiedenti dovranno indicare nelle domande di cui trattasi.

13. In ogni caso, comunque, i dati da indicare dovranno essere almeno i seguenti:

- a) generalità complete del richiedente:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza anagrafica o sede legale;
 - cittadinanza;
- b) codice fiscale;
- c) numero di iscrizione al Registro Imprese e di Repertorio Economico Amministrativo;
- d) indicazione del mercato nel quale viene richiesto il posteggio;
- e) indicazione di eventuali presenze maturate nell'ambito del mercato nel quale viene richiesto il posteggio;
- f) dichiarazione dell'eventuale anzianità di azienda risultante dalla data di iscrizione al Registro Imprese o di quella riferita ad un eventuale dante causa, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000;

- g) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

14. Il bando di cui trattasi indicherà, inoltre, gli allegati di cui dovranno essere corredate le domande. Tali allegati dovranno essere, comunque, almeno i seguenti:

- a) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali delle altre persone fisiche e/o giuridiche eventualmente tenute a presentarle;
- b) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità (solo per cittadini extra-comunitari residenti in Italia);
- c) copia di valido documento di identità di ogni sottoscrittore.

15. Le domande, comunque, dovranno pervenire nei trenta giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dei posteggi liberi.

16. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, la scadenza di cui al comma precedente è automaticamente posticipata al primo giorno feriale successivo.

17. La presentazione delle domande può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure mediante presentazione a mano, ed in tal caso farà fede la data di arrivo del protocollo generale. In caso di spedizione con altre modalità farà fede la data di arrivo al protocollo generale.

18. Per le domande che risultassero incomplete verrà richiesta idonea integrazione entro il termine di trenta giorni dal termine ultimo di presentazione.

19. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. A tale scopo farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale.

20. La mancata integrazione nei termini di cui ai commi precedenti, comporterà l'inammissibilità della richiesta e la ditta sarà esclusa dalla formazione della graduatoria di cui ai commi che seguono.

21. Tale esclusione verrà comunque notificata all'interessato.

22. La domanda per concessione dei posteggi può riferirsi a più posteggi liberi nell'ambito del territorio comunale.

23. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di concessione di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato seguito, in ottemperanza a quanto previsto al precedente comma 3.

24. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di concessione di posteggio, o di quelli previsti per la ricezione delle eventuali integrazioni, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di scadenza del bando, a cura del Servizio commercio sarà stilata apposita graduatoria degli operatori che hanno presentato istanza regolare o regolarizzata.

25. Tale graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente competente, e affissa all'albo pretorio comunale, sarà redatta tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato alla data di pubblicazione del Bando. Il numero delle presenze è quello comunque risultante dagli atti in possesso dell'amministrazione comunale e risultante dalla tenuta dei registri di cui al precedente art. 18;
- b) maggiore anzianità di azienda documentata secondo quanto disposto al precedente comma 13 – lett. f).

26. Nel caso si verificassero situazioni di parità saranno favoriti nell'ordine:

- a) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, intendendosi per tali coloro che non ne sono né proprietari né gestori a qualunque titolo;
- b) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel territorio comunale, intendendosi per tali coloro che non ne sono né proprietari né gestori a qualunque titolo;
- c) gli operatori, proprietari o comunque concessionari, con il minor numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel territorio comunale;
- d) aziende i cui titolari siano giovani con età, alla data di scadenza del bando, dai 18 a 25 anni. In caso di società farà fede l'età media dei soci alla data di scadenza del bando.

27. In caso di ulteriore parità verrà data priorità all'operatore comunque più giovane e, in subordine, a chi ha presentato per primo la domanda. A tale scopo farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale.

28. Ulteriormente si provvederà all'assegnazione tramite estrazione a sorte che si terrà alla presenza degli interessati, del Dirigente del Settore competente e di due testimoni.

29. Delle risultanze dell'esame delle domande verrà data notizia direttamente ai richiedenti e verrà redatto apposito verbale che verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici (15) giorni. Entro il medesimo termine, gli interessati potranno richiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni.

30. Decorso il predetto termine per la presentazione delle osservazioni, il Dirigente competente, dopo avere valutato eventuali scritti proposti, approva la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici (15) giorni e, contestualmente, provvede ad informare gli interessati.

31. Nel medesimo avviso di cui al comma precedente, i richiedenti aventi titolo per l'assegnazione del posteggio saranno invitati a scegliere, in ordine di graduatoria, uno dei posteggi liberi nel mercato.

32. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare, tramite apposita procura scritta, una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.

33. Delle operazioni di assegnazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dagli operatori presenti nonché dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato.

34. Qualora uno o più operatori non si dovessero presentare nel luogo, data e ora stabiliti, gli verranno concessi d'ufficio i posteggi rimasti dopo che gli altri operatori aventi diritto hanno effettuato la loro scelta.

35. Nel caso in cui si dovesse procedere alla assegnazione d'ufficio, i dati identificativi del posteggio verranno notificati all'interessato assente alle operazioni il quale dovrà provvedere a presentare la necessaria comunicazione ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – del D.Lgs. 228/2001 riferita al posteggio assegnato entro 10 giorni dalla data di notifica.

36. La mancata presentazione della comunicazione nei termini di cui al comma precedente sarà considerata atto di rinuncia a tutti gli effetti e saranno comunicati alla ditta l'inizio dei procedimenti amministrativi conseguenti.

37. Le ditte in graduatoria utile che si presenteranno per l'assegnazione dei posteggi, all'atto della scelta ai sensi del comma 31 precedente, dovranno presentare la necessaria comunicazione ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – del D.Lgs. 228/2001 riferita al posteggio assegnato.

38. A completamento delle operazioni di cui ai commi che precedono, viene rilasciata a cura del Servizio Commercio, la concessione di posteggio.

39. Del rilascio della concessione di posteggio è data comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti al ritiro dei titoli in argomento entro sessanta giorni dalla data di rilascio.

40. Qualora gli interessati non si presentassero nei tempi stabiliti al comma precedente, il mancato ritiro sarà considerato atto di rinuncia a tutti gli effetti e, conseguentemente, verrà comunicato l'inizio dei procedimenti amministrativi conseguenti.

41. Le presenze che permettono di ottenere una concessione decennale in un mercato ai sensi del presente articolo, sono immediatamente azzerate all'atto del ritiro del titolo. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui al precedente art. 18, il Servizio Commercio provvederà ad informare prontamente il Comando di Polizia Municipale.

42. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Non può essere ceduta a nessun titolo se non nell'ambito di contratti che interessino l'azienda agricola o singoli rami di essa.

43. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tariffa di igiene ambientale nella misura e con le modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali in materia.

44. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico comporterà l'emanazione dei provvedimenti previsti dallo specifico regolamento in materia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 24/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

45. Il proprietario dell'azienda agricola rimane comunque sempre responsabile e obbligato in solido per il pagamento di quanto dovuto anche in caso di affidamento in gestione dell'azienda e, pertanto, il medesimo potrà sempre essere destinatario dei conseguenti provvedimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia.

46. La concessione di posteggio è revocata qualora il titolare:

- a) perda la qualifica di imprenditore agricolo;
- b) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228;

- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 1/3 delle giornate in cui si svolge il mercato per ciascun anno solare. In caso di concessioni stagionali le assenze sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa

47. Agli imprenditori agricoli si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni applicabili agli operatori commerciali anche se non espressamente citate nel presente articolo.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

ART. 28 – DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE.

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio ubicato in area pubblico o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ma non facente parte di mercati o fiere.

2. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito di tali posteggi è consentito mediante l'uso di veicoli oppure mediante l'installazione di strutture di vendita conformi a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I posteggi isolati individuati per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo sono quelli elencati nell'allegato "B" facente parte integrante del presente regolamento. Per ciascuno di essi viene indicato il periodo di operatività, le dimensioni, le caratteristiche, le modalità di esercizio dell'attività, l'eventuale specializzazione merceologica e il riferimento alla relativa planimetria. L'ubicazione è quella individuata nelle apposite planimetrie facenti parte integrante del presente regolamento.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 25/06/1999, n. 12, e dell'art. 5 del presente Regolamento, qualora venisse riscontrata la necessità di incrementare l'offerta merceologica e di istituire quindi nuovi posteggi isolati, l'Amministrazione può procedere all'incremento del numero dei posteggi di che trattasi.

5. L'assegnazione dei posteggi isolati non concessionati o di nuova istituzione avviene con le modalità indicate al precedente art. 9. Nel caso di specie le priorità ai sensi del predetto art. 9, comma 24, saranno riferite al numero di posteggi nell'ambito del territorio comunale di cui risulta comunque concessionario il richiedente.

6. I posteggi isolati di cui al presente Titolo non possono essere temporaneamente assegnati ad operatori diversi dal titolare della concessione in caso di assenza di quest'ultimo. Allo stesso modo non è consentita l'occupazione temporanea di quei posteggi che risultano istituiti ma non concessionati.

ART. 29 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 28 – comma 12 – del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto degli indirizzi di cui al punto 3 dell'allegato alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 1368 del 26.07.1999, gli orari di svolgimento dell'attività, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

2. Nella medesima ordinanza di cui al comma che precede, sono indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere al posteggio;
- b) l'orario entro il quale devono iniziare le operazioni di vendita;
- c) l'orario entro il quale devono cessare le operazioni di vendita;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, da comunicare preventivamente all'Amministrazione. Sono comunque fatti salvi i casi in cui il maltempo provochi la forzata inattività degli operatori.

3. Nell'ambito degli orari stabiliti con le modalità di cui ai commi 1 e 2, l'operatore è tenuto a comunicare al Sindaco il proprio orario di attività e di renderlo noto al pubblico. Ogni variazione agli orari deve essere preventivamente comunicata.

4. Qualora intervengano motivi di interesse pubblico, il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare gli orari di cui all'ordinanza prevista dal presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative. E' altresì facoltà dell'Amministrazione, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.

5. Qualora il posteggio isolato ricada in area mercatale e risultasse incompatibile con la collocazione di uno o più posteggi costituenti il mercato, per quel giorno, potrà essere utilizzato unicamente al di fuori dell'orario di mercato.

ART. 30 – AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO.

1. L'ampliamento della superficie del posteggio in concessione può avvenire:

- a. per iniziativa dell'Amministrazione nell'ambito di revisione completa delle aree di cui al presente Titolo II;
- b. * su richiesta del singolo operatore sussistendo le condizioni di cui ai successivi *commi 3, 4 e 5*.

2. In ogni caso la superficie massima di ogni posteggio è stabilita in complessivi mq. 80 non derogabili.

3. Secondo quanto previsto al precedente comma 1 – lett. b) – del presente articolo, sono autorizzabili ampliamenti di posteggio a richiesta dell'operatore interessato, sempreché siano rispettate le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste dalle vigenti norme in materia. L'accertamento delle predette condizioni avverrà a cura del Comando di Polizia Municipale.

4. In caso di attività esercitata tramite l'utilizzo di mezzi mobili, non è comunque ammesso l'aumento di superficie di posteggio per aumentare la merceologia esposta. Il predetto ampliamento potrà essere concesso, previo accertamento delle necessarie condizioni, qualora l'operatore

*** Modificata dalla Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 98/14 del 27/12/2011 PG n. 685/12.**

richiedente fosse interessato alla sostituzione del proprio mezzo con altro le cui dimensioni non rientrerebbero nella superficie di posteggio già concessionata. Coloro i quali, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero sostituirla mediante l'acquisto di automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori, dovranno preventivamente inoltrare apposita istanza all'Amministrazione Comunale. In caso di risposta negativa, non sarà possibile utilizzare le nuove attrezzature laddove non dovessero rientrare nelle dimensioni di posteggio già autorizzate.

5. In caso di esercizio dell'attività mediante l'installazione di strutture di vendita di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli ampliamenti possono essere concessi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al comma 3 che precede, unicamente qualora vengano rispettate le condizioni di cui alla citata deliberazione n. 90/2004.

6. Le determinazioni dell'Amministrazione sono comunicate per iscritto agli interessati. In ogni caso sono indicate le motivazioni a supporto della decisione.

7. Gli ampliamenti di superficie riferiti ai posteggi di cui al presente Titolo sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

8. L'ampliamento di superficie ha efficacia solo dopo l'avvenuta annotazione sui titoli autorizzativi in possesso del richiedente a seguito di conforme deliberazione di cui al precedente comma 7.

ART. 31 – NORME APPLICABILI

1. Ai posteggi isolati di cui al presente Titolo si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente Regolamento:

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni;
- Art. 3 – Autorizzazione amministrativa;
- Art. 4 – Autorizzazione a soggetti non italiani;
- Art. 5 – Disposizioni di carattere programmatico;
- Art. 9 – Autorizzazione e concessione di posteggio;
- Art. 15 – Disposizioni in materia di subingresso;
- Art. 16 – Aggiornamento dei titoli autorizzativi per modifica della residenza o della sede legale;
- Art. 20 – Computo delle assenze;
- Art. 21 – Diritto di accesso agli atti amministrativi;
- Art. 22 – Sistemazione delle attrezzature di vendita;
- Art. 23 – Modalità di esercizio dell'attività;
- Art. 24 – Decadenza e revoca, rinuncia;
- Art. 26 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- Art. 57 – Sanzioni.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 32 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

1. L'attività di vendita in forma itinerante può avvenire unicamente nelle aree pubbliche non espressamente interdette ed esplicitate al successivo comma 2, semprechè possano essere rispettate tutte le condizioni imposte dal Codice della Strada e sia garantita la fruibilità in condizioni di sicurezza da parte degli eventuali avventori.

2. Secondo le disposizioni di cui all'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, oltre a quanto previsto dal precedente art. 25, comma 2, il commercio in forma itinerante è espressamente vietato:

a) per tutto l'anno:

- In Comacchio capoluogo nell'area delimitata: a nord dai Canali Lombardo e S. Agostino, a sud da Via Marconi e da Via Spina;
- In Porto Garibaldi nell'area delimitata: dal Porto Canale a sud, dal Mare Adriatico ad est, dal V.le dei Mille a Nord e dalla S.S. 309 Romea ad Ovest;
- In San Giuseppe nelle vie: Imperiali (limitatamente al tratto che va da Via Fontana all'ingresso della zona artigianale), Via Lido Pomposa, Via Fontana (limitatamente al tratto che va da Piazza Rimembranza alla S.S. 309 Romea) e Via Romea Vecchia;
- Nelle strade statali e provinciali che interessano il territorio comunale;
- Nella Via Acciaioli;
- Nelle strade comunali di collegamento con la strada statale 309 Romea;
- In tutte le aree demaniali marittime anche se non espressamente citate;
- Nelle aree di pertinenza dei distributori stradali di carburante;
- Nei parcheggi pertinenziali delle attività commerciali e dei pubblici esercizi;

* b) dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno nelle seguenti località:

- Lido delle Nazioni, nell'area delimitata: a est dal Mare Adriatico, a sud ed a ovest dalla strada Acciaioli e a nord dalla Via del Lago ricomprendendo anche l'area del Piazzale del Lago;
- Lido Pomposa e Lido Scacchi nell'area delimitata: a est dal Mare Adriatico, a sud da Via del Vascello, a ovest dalla strada Acciaioli, a nord da Via Marfisa d'Este;
- Lido Estensi nell'area delimitata: nell'area compresa dal porto canale a nord, il Mare Adriatico a est, il Canale Logonovo a Sud, le vie: V.le degli Ulivi, V.le Verga, Via Manzoni e Via T. Tasso a ovest, nonché nelle vie d'accesso al centro balneare: V.le Tigli, V.le D. Alighieri e V.le Leopardi;
- Lido Spina, nell'area compresa tra il Canale Logonovo a * **nord**, il Mare Adriatico a est, da V.le Giordani a ***sud** e da V.le Raffaello e V.le Boldini a ovest;
- Lido Volano, nell'area compresa tra il Mare Adriatico a est, dal Po di Volano a nord, da Via Acciaioli fino all'incrocio con Via Spiaggia a ovest, da Via Acciaioli fino all'intersezione con Via del Bosco a sud.

3. Qualora, nel rispetto delle disposizioni di cui al predetto art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, si dovesse rendere necessario modificare le previsioni di cui al precedente comma 2, tali modifiche saranno disposte con ordinanza del Dirigente competente. Allo stesso modo potranno essere previste ulteriori particolari condizioni di svolgimento dell'attività ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. Anche in caso di violazione alle disposizioni previste dall'eventuale ordinanza di cui al presente comma, si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento.

* **Modificata dalla Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 98/14 del 27/12/2011 PG n. 685/12.**

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante, laddove possibile, è consentito unicamente mediante l'utilizzo di mezzi motorizzati o simili e purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi. In nessun caso potranno essere approntate attrezzature finalizzate allo stazionamento degli avventori per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

5. Secondo quanto stabilito dall'art. 28 – comma 12 – del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto degli indirizzi di cui al punto 3 dell'allegato alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 1368 del 26.07.1999, gli orari di svolgimento dell'attività, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate, nel rispetto dell'ordinanza di cui al precedente comma 5, con sosta limitata al tempo strettamente necessario a servire la clientela con limite massimo complessivo di un'ora.

7. Nel rispetto, comunque, del limite di cui al precedente comma 6, è consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 30 minuti, dopodichè dovrà essere effettuato uno spostamento.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche agli imprenditori agricoli che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, intendano esercitare la loro attività in forma itinerante.

ART. 33 – VENDITE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE.

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

2. La tipologia di vendita di cui al presente articolo è consentita su tutto il territorio comunale purchè nel rispetto del Codice della Strada e delle norme igienico-sanitarie eventualmente applicabili. In nessun caso è consentito di esporre la merce al consumatore sul mezzo utilizzato per gli spostamenti.

ART. 34 – COMMERCIO ITINERANTE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE O MANIFESTAZIONI.

1. Nel rispetto delle condizioni imposte dal Codice della Strada e delle disposizioni igienico-sanitarie, in occasione di particolari ricorrenze, iniziative di promozione turistica, di animazione sportiva o culturale, qualora siano previsti flussi straordinari di persone, su conforme parere della Giunta Comunale e sentito il locale Comando di Polizia Municipale, in deroga a quanto previsto dall'art. 32, il Dirigente del Servizio Commercio emana apposita ordinanza nella quale viene prevista la possibilità di sosta da parte degli operatori itineranti.

2. Con la medesima ordinanza di cui al comma 1 che precede, vengono individuate le aree interessate dal provvedimento, gli orari in cui è possibile svolgere l'attività e le merceologie ammesse alla vendita.

3. Non è consentita l'adozione dell'ordinanza di cui al comma 1 in concomitanza con lo svolgimento di fiere o sagre locali nell'ambito della frazione interessata dalla manifestazione principale.

4. E' fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 35 che segue.

ART. 35 – NORME APPLICABILI.

1. Ai fini della disciplina del commercio effettuata ai sensi del presente Titolo si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente Regolamento:

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni;
- Art. 3 – Autorizzazione amministrativa;
- Art. 4 – Autorizzazione a soggetti non italiani;
- Art. 15 – Disposizioni in materia di subingresso;
- Art. 16 – Aggiornamento dei titoli autorizzativi per modifica della residenza o della sede legale;
- Art. 23 – Modalità di esercizio dell'attività;
- Art. 24 – Decadenza e revoca, rinuncia;
- Art. 26 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- Art. 57 – Sanzioni.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE FIERE

ART. 36 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE FIERE.

1. Le fiere, sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 25/06/1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2 che segue.

2. Le fiere sono così classificate:

- a) **ordinarie**: quando non vi sono limitazioni alle merceologie poste in vendita nei singoli posteggi o, comunque, quando l'eventuale limitazione non interessa più del 2% dei posteggi esistenti nel mercato;
- b) **a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - ☐ per settori merceologici;
 - ☐ per specializzazioni merceologiche;
 - ☐ per settori e specializzazioni merceologiche;
- c) **straordinarie**: quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto che si ripetano con le stesse modalità per più di due volte.

3. Per gli effetti di cui al comma 2 che precede, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 37 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

Per effetto della deliberazione di C.C. n. 53 del 23/05/2000, successive modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 21/12/2001 le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono quelle elencate nell'allegato "C" facente parte integrante del presente regolamento. Per ciascuna di esse viene indicato il periodo di operatività, le dimensioni, le caratteristiche, le modalità di esercizio dell'attività, l'eventuale specializzazione merceologica e il riferimento alla relativa planimetria. L'ubicazione è quella individuata nelle apposite planimetrie facenti parte integrante del presente regolamento.

ART. 38 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE.

1. Le fiere si svolgono nelle giornate per ciascuna indicate nell'allegato "C" facente parte integrante del presente regolamento.

2. Secondo quanto stabilito dall'art. 28 – comma 12 – del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto degli indirizzi di cui al punto 3 dell'allegato alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 1368 del 26.07.1999, gli orari di svolgimento della fiera, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

3. Nella medesima ordinanza di cui al comma che precede, sono indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area della fiera;
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza. Sono comunque fatti salvi i casi in cui il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori di mercato. Le eventualità previste dalla presente lettera saranno oggetto di rapporto scritto da parte del personale addetto del locale Comando di Polizia Municipale;
- e) l'orario entro il quale gli operatori non titolari di concessione di posteggio che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per poter accedere alle operazioni di cui al successivo art. 49.

4. Qualora intervengano motivi di interesse pubblico, il Dirigente competente, con propria ordinanza, può modificare il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

5. Le Associazioni di Categoria, possono proporre all'Amministrazione almeno sessanta giorni prima di ciascun evento, in considerazione di eventuali cadenze particolari delle giornate già previste, integrazioni al calendario delle fiere.

6. Valutata la proposta di cui al comma precedente, il Dirigente competente, sentito il parere dell'Amministrazione ed acquisito il parere del locale Comando di Polizia Municipale, emana apposito provvedimento che autorizza lo svolgimento delle eventuali giornate di fiera integrative per l'anno di riferimento.

7. Con il medesimo atto di cui al comma 6 che precede, possono essere stabiliti particolari orari e modalità di svolgimento per le giornate integrative. In assenza di specifiche al riguardo rimane valido quanto stabilito dall'ordinanza di cui al precedente comma 2.

8. Il calendario delle eventuali giornate integrative così come individuato dal provvedimento di cui al precedente comma 6, viene comunicato alle Associazioni di Categoria ed agli operatori titolari di concessione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio. Agli operatori non titolari di concessione viene comunicato nell'ambito della corrispondenza prevista per gli adempimenti di cui al successivo art. 49.

ART. 39 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

1. Come specificato al precedente art. 3, l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è subordinato al possesso di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio stesso, dal Dirigente del Settore Commercio ai sensi dell'art. 28, comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 114/98.

2. Ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio riferito a ciascuna fiera, per tutti i giorni di svolgimento della medesima.

3. Non è possibile detenere in concessione, sulla stessa fiera, più di due posteggi e relative autorizzazioni, qualora il secondo sia ottenuto per acquisto di ramo d'azienda. Al titolare di un solo posteggio è consentita l'assegnazione temporanea di un secondo posteggio unicamente con le modalità di cui al successivo art. 49.

4. Secondo quanto disposto dal punto 1) lettera b) dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a) del D.Lgs. 114/98, il Servizio commercio dal 01 al 31 gennaio e dal 01 al 31 luglio di ogni anno, provvede a comunicare alla Giunta Regionale l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nelle fiere con indicazione, ove previsto, della merceologia ammessa alla vendita.

5. La Regione, entro 60 giorni dalla scadenza di cui sopra, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei dati ad essa pervenuti a seguito delle comunicazioni di cui al comma 4 che precede.

6. Entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei dati relativi ai posteggi liberi nel territorio comunale, il Servizio Commercio provvederà ad emanare apposito bando da affiggere all'albo pretorio comunale nel quale saranno specificate le modalità cui gli operatori devono attenersi nella presentazione delle domande per la concessione dei posteggi.

7. Nel bando di cui al comma 6 precedente saranno specificati gli elementi minimi che i soggetti richiedenti dovranno indicare nelle domande di cui trattasi.

8. In ogni caso, comunque, i dati da indicare dovranno essere almeno i seguenti:

- a) generalità complete del richiedente:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza anagrafica o sede legale;
 - cittadinanza;
- b) codice fiscale;
- c) numero di iscrizione al Registro Imprese (obbligatori per le società);
- d) indicazione della fiera nella quale viene richiesto il posteggio;
- e) settore merceologico interessato;

- f) eventuale indicazione dell'autorizzazione amministrativa con la quale sono maturate eventuali presenze nell'ambito della fiera nella quale viene richiesto il posteggio;
- g) dichiarazione dell'eventuale anzianità di azienda risultante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o al suo dante causa, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000;
- h) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- i) qualora il richiedente non fosse in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al precedente art. 3 comma 2), dichiarazione attestante l'avvenuto deposito, entro la data di scadenza del bando, della richiesta del DURC medesimo.

9. Il bando di cui trattasi indicherà, inoltre, gli allegati di cui dovranno essere corredate le domande. Tali allegati dovranno essere, comunque, almeno i seguenti:

- a) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali delle altre persone fisiche e/o giuridiche eventualmente tenute a presentarle;
- b) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità (solo per cittadini extra-comunitari residenti in Italia);
- c) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante e/o preposto (solo in caso di società);
- d) copia di valido documento di identità di ogni sottoscrittore;
- e) DURC o, qualora il richiedente non ne fosse in possesso, copia del protocollo di ricezione rilasciato a seguito di deposito della richiesta del DURC.

10. Le domande, comunque, dovranno pervenire nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi liberi.

11. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, la scadenza di cui al comma 10 precedente è automaticamente posticipata al primo giorno feriale successivo.

12. In caso di discordanza fra i dati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e quelli del bando comunale, fanno fede quelli esposti all'albo pretorio comunale.

13. La presentazione delle domande può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure mediante presentazione a mano, ed in tal caso farà fede la data di arrivo del protocollo generale. In caso di spedizione con altre modalità farà fede la data di arrivo al protocollo generale.

14. Per le domande che risultassero incomplete verrà richiesta idonea integrazione entro il termine di trenta giorni dal termine ultimo di presentazione.

15. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. A tale scopo farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale.

16. La mancata integrazione nei termini di cui ai commi precedenti, comporterà l'inammissibilità della richiesta e la ditta sarà esclusa dalla formazione della graduatoria di cui ai commi che seguono.

17. Tale esclusione verrà comunque notificata all'interessato.

18. La domanda per concessione dei posteggi può riferirsi a più posteggi liberi nell'ambito delle fiere del territorio comunale.

19. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di autorizzazione e relativa concessione di posteggio nell'ambito della stessa fiera, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato seguito.

20. L'assegnazione riguarderà per ogni operatore un solo posteggio per ogni bando, in ogni fiera e nel rispetto, ove previsto, della merceologia ammessa alla vendita.

21. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di concessione di posteggio, o di quelli previsti per la ricezione delle eventuali integrazioni, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di scadenza del bando, a cura del Servizio commercio sarà stilata apposita graduatoria degli operatori che hanno presentato istanza regolare o regolarizzata.

22. Tale graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente competente, e affissa all'albo pretorio comunale, sarà redatta tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nella fiera alla data di pubblicazione del Bando, purchè riferibili ad un'unica autorizzazione e che, comunque, deve essere quella citata nella domanda di assegnazione di cui al precedente comma 8 – lett. f). Il numero delle presenze è quello comunque risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 48, opportunamente aggiornata per l'occasione;
- b) maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al/ai dante causa.

23. Nel caso si verificassero situazioni di parità saranno favoriti nell'ordine:

- a) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel territorio comunale, intendendosi per tali coloro che non sono né proprietari né concessionari a qualunque titolo di azienda o ramo di azienda avente ad oggetto la fiera di riferimento;
- b) gli operatori, proprietari o comunque concessionari, con il minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel territorio comunale;
- c) aziende i cui titolari siano giovani con età, alla data di scadenza del bando, dai 18 a 25 anni. In caso di società farà fede l'età media dei soci alla data di scadenza del bando.

24. In caso di ulteriore parità verrà data priorità all'operatore comunque più giovane e, in subordine, a chi ha presentato per primo la domanda. A tale scopo farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale.

25. Ulteriormente si provvederà all'assegnazione tramite estrazione a sorte che si terrà alla presenza degli interessati, del Dirigente del Settore competente e di due testimoni.

26. Delle risultanze dell'esame delle domande verrà data notizia direttamente ai richiedenti e verrà redatto apposito verbale che verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici (15) giorni. Entro il medesimo termine, gli interessati potranno richiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni.

27. Decorso il predetto termine per la presentazione delle osservazioni, il Dirigente competente, dopo avere valutato eventuali scritti proposti, approva la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici (15) giorni e, contestualmente, provvede ad informare gli interessati.

28. Nel medesimo avviso di cui al comma 27 precedente, i richiedenti aventi titolo per l'assegnazione del posteggio saranno invitati a scegliere, in ordine di graduatoria, uno dei posteggi liberi nella fiera.

29. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare, tramite apposita procura scritta, una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.

30. Delle operazioni di assegnazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dagli operatori presenti nonché dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato.

31. Qualora uno o più operatori non si dovessero presentare nel luogo, data e ora stabiliti, gli verranno concessi d'ufficio i posteggi rimasti dopo che gli altri operatori aventi diritto hanno effettuato la loro scelta.

32. Nel caso in cui si dovesse procedere alla assegnazione d'ufficio, i dati identificativi del posteggio verranno notificati all'interessato assente alle operazioni il quale dovrà provvedere a presentare apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a – del D.Lgs. 114/98 riferita al posteggio assegnato entro 10 giorni dalla data di notifica.

33. La mancata presentazione della domanda nei termini di cui al comma precedente sarà considerata atto di rinuncia a tutti gli effetti e sarà comunicato alla ditta l'inizio dei procedimenti amministrativi conseguenti.

34. Le ditte in graduatoria utile che si presenteranno per l'assegnazione dei posteggi, all'atto della scelta ai sensi dei commi precedenti, dovranno presentare apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 114/98 riferita al posteggio loro assegnato.

35. In ogni caso l'autorizzazione sarà rilasciata contestualmente alla concessione di posteggio così come indicato al comma 1 che precede.

36. Del rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è data comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti al ritiro dei titoli in argomento entro sessanta giorni dalla data di rilascio.

37. Qualora gli interessati non si presentassero nei tempi stabiliti al comma precedente, il mancato ritiro sarà considerato atto di rinuncia a tutti gli effetti e, conseguentemente, verrà comunicato l'inizio dei procedimenti amministrativi relativi.

38. Le presenze che permettono di ottenere una autorizzazione e relativa concessione decennale in una fiera, sono immediatamente azzerate all'atto del ritiro del nuovo titolo secondo quanto disposto dall'art. 2 – comma 3 – della L.R. 12/99. In conseguenza di detto ritiro il Servizio commercio provvederà all'aggiornamento della graduatoria di cui al successivo art. 48.

39. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza secondo quanto disposto al punto 5 – lett. a) – della deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368. Non può essere ceduta a nessun titolo se non nell'ambito di contratti che interessino l'azienda per il commercio su aree pubbliche o singoli rami di essa.

40. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tariffa di igiene ambientale nella misura e con le modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali in materia, nonché di eventuali canoni fieristici relativi all'organizzazione delle manifestazioni in forza di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5.

41. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico con le modalità e nei tempi stabiliti, comporterà l'emanazione dei provvedimenti previsti dallo specifico regolamento in materia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 24/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

42. Il proprietario dell'azienda rimane comunque sempre responsabile e obbligato in solido per il pagamento di quanto dovuto anche in caso di affidamento in gestione dell'azienda e, pertanto, il medesimo potrà sempre essere destinatario dei conseguenti provvedimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 40 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DELLA L.R. 12/99.

1. Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della L.R. 12/99, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 81 del 29/06/1999, il Comune rilascia, a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 114/98 e la relativa concessione decennale di posteggio.

2. Al fine di garantire correttezza, trasparenza e uniformità all'azione amministrativa, il Servizio Commercio informa gli aventi titolo dell'inizio delle procedure finalizzate agli adempimenti di cui al comma 1, comunicando altresì il termine entro il quale devono pervenire le relative istanze.

3. Il contenuto minimo delle istanze è quello stabilito al precedente art. 39, comma 8. Gli allegati dovranno essere almeno quelli previsti al comma 9 del medesimo art. 39.

4. Alle assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 39, commi 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

ART. 41 – SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (“MIGLIORIA”)

1. Per “miglioria” si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.

2. Gli spostamenti di posteggio per “miglioria” sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera cui appartengono i posteggi liberi.

3. L'Amministrazione prima di iniziare le procedure previste per l'assegnazione dei posteggi liberi e riportata al precedente art. 39, è tenuta ad esaminare eventuali richieste di spostamento presentate da operatori interessati.

4. Tali richieste, da formularsi in bollo, ricorrendone i presupposti, devono pervenire dal 1 al 31 maggio e dal 01 al 30 novembre di ogni anno e dovranno contenere:

- a) generalità complete del richiedente:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza anagrafica o sede legale;
 - cittadinanza;
- b) codice fiscale;
- c) numero di iscrizione al Registro Imprese (obbligatorio per le società);
- d) dati identificativi del posteggio detenuto in concessione;
- e) dichiarazione relativa all'anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio in argomento, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- f) dichiarazione dell'anzianità del ramo di azienda riferito al mercato di cui trattasi risultante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o al suo dante causa, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- g) individuazione del settore merceologico cui appartengono i prodotti posti in vendita;
- h) qualora l'istanza sia presentata da un soggetto che detiene temporaneamente la concessione in forza di apposito contratto di disposizione dell'azienda, occorre che la stessa sia controfirmata per accettazione anche dal proprietario dell'azienda medesima.

5. La presentazione delle domande può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure mediante presentazione a mano, ed in tal caso farà fede la data di arrivo del protocollo generale. In caso di spedizione con altre modalità farà fede la data di arrivo al protocollo generale.

6. Per le domande che, eventualmente, risultassero incomplete verrà richiesta idonea integrazione entro quindici giorni dal termine ultimo di presentazione.

7. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire, comunque, entro un mese dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, pena l'esclusione dalla formazione della graduatoria di cui al comma 10 che segue.

8. La mancata integrazione nei termini di cui ai commi precedenti, comporterà l'inammissibilità della richiesta e la ditta sarà esclusa dalla formazione della graduatoria di cui ai commi che seguono.

9. Tale esclusione verrà comunque notificata all'interessato.

10. Sulla base delle domande regolari o, comunque, successivamente regolarizzate nei termini previsti, verrà redatta apposita graduatoria, sulla base della graduatoria di cui al punto 7 - lett. a) – della deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368.

11. In assenza della graduatoria di cui al punto 7 - lett. a) – della deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, si terrà conto, comunque, dei criteri indicati nella medesima deliberazione di Giunta Regionale.

12. In ogni caso la specifica graduatoria redatta ai fini di cui al presente articolo è approvata con determinazione del Dirigente competente.

13. Delle risultanze della graduatoria, contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale, sarà data notifica agli interessati.

14. Nel medesimo avviso di cui al comma precedente, i richiedenti aventi titolo allo spostamento per miglitoria saranno invitati a scegliere, in ordine di graduatoria, uno dei posteggi liberi nella fiera.

15. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare, tramite apposita procura scritta, una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.

16. L'assenza alle operazioni di scelta da parte della ditta interessata comporterà l'assegnazione d'ufficio degli eventuali posteggi rimasti vacanti.

17. Della scelta del posteggio verrà redatto apposito verbale che verrà sottoscritto, oltre che dall'interessato, dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato. In caso di assenza dell'operatore, copia del verbale verrà notificato all'interessato.

18. La sottoscrizione del verbale costituisce formale accettazione allo spostamento da parte della ditta interessata che, una volta firmato, o, in caso di assenza, una volta ricevuto il verbale notificato, non potrà pretendere di essere ricollocata nel posteggio originario se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

19. In occasione della scelta, gli operatori dovranno presentare l'autorizzazione amministrativa e la relativa concessione di posteggio riferita all'attività nella fiera oggetto della "miglitoria" affinché l'ufficio competente possa provvedere ad annotarvi le opportune variazioni. Qualora assente alle operazione di scelta, l'interessato dovrà provvedere a depositare i titoli in proprio possesso per l'apposizione delle opportune variazioni, entro dieci giorni dalla data di notifica del verbale di cui al precedente comma 17. In caso di inadempienza si applicano le disposizione di cui al successivo art. 57.

20. Qualora il posteggio scelto per "miglitoria" risultasse di dimensioni inferiori al posteggio precedentemente occupato dall'operatore, potranno essere concesse, a richiesta dell'interessato ed unicamente ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 44, eventuali ampliamenti. Qualora non risultasse possibile concedere l'aumento di superficie, con la firma del verbale di scelta l'operatore interessato accetta incondizionatamente la diminuzione di superficie conseguente.

21. Le procedure di cui al presente articolo finalizzate agli spostamenti di posteggio per "miglitoria" dovranno comunque concludersi in tempo utile per la comunicazione alla Regione dei posteggi liberi da assegnare.

22. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni correlate all'individuazione dei settori merceologici.

23. Gli spostamenti "per miglitoria" non si applicano ai produttori agricoli.

ART. 42 – RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O TRASFERIMENTO DELLA FIERA.

1. In caso di ristrutturazione complessiva dell'area della fiera, spostamenti parziali che interessino più del 50% dei posteggi deliberati in una fiera o spostamenti totali dei posteggi di una fiera, l'Amministrazione procederà ad una riassegnazione completa dei posteggi sulla base della graduatoria redatta in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 47. E' considerata ristrutturazione completa dell'area della fiera anche ogni aumento dell'area medesima pari o superiore al 50% dell'area precedentemente deliberata.

2. Gli operatori saranno invitati, in ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio nella nuova collocazione del mercato.

3. In occasione della scelta, gli operatori dovranno presentare l'autorizzazione amministrativa e la relativa concessione di posteggio riferite all'attività nella fiera oggetto dello spostamento affinché l'Ufficio competente possa provvedere ad annotarvi le opportune variazioni.

4. Qualora uno o più operatori non si dovessero presentare nel luogo, data e ora stabiliti, gli verranno concessi d'ufficio i posteggi rimasti dopo che gli altri operatori presenti hanno effettuato la loro scelta.

5. Nel caso in cui si dovesse procedere alla riassegnazione d'ufficio, i dati identificativi del posteggio verranno notificati all'interessato assente alle operazioni il quale dovrà provvedere a consegnare l'autorizzazione amministrativa e la relativa concessione di posteggio all'Ufficio competente entro 10 giorni dalla data di notifica. In ogni caso, dopo le operazioni di riassegnazione, l'operatore non sarà più titolato ad operare nel posteggio precedentemente assegnato.

6. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma precedente la ditta non sarà più in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività nel posteggio ad essa assegnato d'ufficio e, pertanto, gli verranno di conseguenza conteggiate le assenze fino a che non provvederà a regolarizzare la propria posizione.

7. Delle operazioni di riassegnazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dagli operatori presenti nonché dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato, e dal Comandante Vigili Urbani, o suo delegato.

8. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare, tramite apposita procura scritta, una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.

9. Secondo le risultanze delle procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio competente provvederà ad apportare le modifiche ai titoli autorizzativi.

10. Il Comando Vigili Urbani, a completamento delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà alla riconsegna delle autorizzazioni ai rispettivi titolari.

11. In caso di spostamenti definitivi ma parziali che interessino fino al 50% dei posteggi deliberati in una fiera, o nei casi di ampliamento dell'area della fiera inferiori al 50% dell'area precedentemente deliberata, l'Amministrazione procederà unicamente alla riassegnazione dei posteggi interessati dallo spostamento. Qualora dovessero insorgere divergenze circa l'individuazione dei soggetti o dei posteggi da ricollocare, si procederà con lo spostamento dei

soggetti con minore anzianità di azienda e quindi a ritroso rispetto alla graduatoria di cui al successivo art. 47.

12. Tale riassegnazione avverrà sulla base di graduatoria comprendente unicamente gli operatori interessati dallo spostamento che sarà redatta a cura del Servizio Commercio sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 47 e nel rispetto, ove previsto, del settore merceologico o della specializzazione merceologica.

13. Le procedure attinenti la pubblicazione della graduatoria e le eventuali osservazioni sono quelle previste per la graduatoria di cui al successivo art. 47.

14. Per le operazioni di riassegnazione parziale si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per le riassegnazioni totali.

15. In tutti i casi di ristrutturazione o di trasferimento definitivo, totale o parziale, di una fiera, la superficie dei nuovi posteggi non potrà essere inferiore a quella originaria salvo accordo con l'operatore o gli operatori interessati.

16. Qualora per cause di forza maggiore, per motivi di pubblico interesse o ordine pubblico si renda necessario trasferire temporaneamente tutti o parte dei posteggi di una fiera, l'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare di volta in volta, sentite le Associazioni di categoria, l'opportunità di procedere ad una riassegnazione concordata con gli operatori, con le forme e modalità previste per i trasferimenti definitivi, o ad una riassegnazione d'ufficio che verrà notificata agli interessati.

17. Nel caso di cui al comma precedente, se necessario, sarà possibile che le superfici temporaneamente concesse risultino inferiori a quelle deliberate.

18. In caso di trasferimento temporaneo di posteggi non si procederà all'aggiornamento dei titoli autorizzativi.

ART. 43 – SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO

1. Tra ditte operanti nell'ambito della stessa fiera è ammesso lo scambio consensuale di posteggi secondo quanto stabilito al punto 2) – lett. h) – della deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368.

2. Tale scambio è ammesso purchè avvenga, ove previsto, nell'ambito dello stesso settore merceologico e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi.

3. La procedura inerente lo scambio consensuale di posteggio è avviata su richiesta congiunta delle parti interessate.

4. Qualora lo scambio dovesse implicare, per uno degli operatori interessati, la diminuzione dello spazio da occupare, questi dovrà esplicitamente accettare tale riduzione all'atto della formulazione della richiesta.

5. L'Ufficio Commercio, che riceve la pratica, provvederà ad attivare il procedimento assumendo informazioni presso il locale Comando di Polizia Municipale che, entro quindici giorni dal ricevimento della pratica, dovrà provvedere a relazionare in merito.

6. Dell'esito del predetto accertamento effettuato dal Comando di Polizia Municipale, è data notizia agli interessati contestualmente alla decisione dell'Amministrazione.

7. In caso di esito positivo, contestualmente alla nota di cui al comma 6 precedente, verrà chiesto alle ditte interessate di presentare l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio interessate dalla variazione, per consentire all'Ufficio Commercio di annotarvi le opportune modifiche.

8. Lo scambio di posteggio si ritiene operativo solo dopo l'avvenuta annotazione sui titoli in possesso di entrambi i richiedenti.

9. In ogni caso, la nota di cui al comma 6 che precede, contiene le motivazioni a supporto della decisione dell'Amministrazione.

ART. 44 – AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO.

1. L'ampliamento della superficie del posteggio in concessione può avvenire:

- a) per iniziativa dell'Amministrazione nell'ambito di trasferimenti o ristrutturazioni, totali o parziali, dell'area della fiera;
- b) secondo quanto previsto dal punto 2) – lett. i) – della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, qualora, previo acquisto di ramo di azienda riferito ad un posteggio contiguo, l'operatore interessato restituisca al Comune l'autorizzazione e la concessione di posteggio rilevate;
- c) su richiesta del singolo operatore sussistendo le condizioni di cui ai successivi commi 9, 10 e 11.

2. In ogni caso la superficie massima di ogni posteggio è stabilita in complessivi mq. 80 non derogabili.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1 – lett. b) – del presente articolo, l'operatore che ha acquistato il ramo di azienda, dovrà procedere con le modalità di cui al successivo art. 46 a richiedere il relativo subingresso.

4. Contestualmente l'operatore medesimo dovrà presentare apposita richiesta di ampliamento corredata della necessaria dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione e della concessione acquisite.

5. L'Amministrazione, sussistendo le condizioni di cui ai successivi commi 10 e 11, potrà procedere alla concessione dell'ampliamento del posteggio di cui era già precedentemente titolare l'interessato, nel limite massimo comunque previsto in mq. 80.

6. La superficie eventualmente rimasta libera potrà essere concessa unicamente in ampliamento dell'altro posteggio contiguo rispetto a quello rinunciato, previa richiesta dell'interessato e comunque sempre nel limite massimo previsto in mq. 80 secondo quanto disposto al precedente comma 1 – lett. c) – del presente articolo.

7. L'operatore interessato dalle operazione di cui al predetto comma 1 – lett. b) – del presente articolo, a seguito della rinuncia dell'autorizzazione e della relativa concessione di

posteggio, non potrà far valere ad alcun titolo l'anzianità di azienda né le presenze eventualmente effettuate con l'autorizzazione rinunciata.

8. Le modifiche alla consistenza dei posteggi nella fiera interessata dalle operazioni di cui al predetto comma 1 – lett. b) – del presente articolo, saranno formalizzate con determinazione del Dirigente competente.

9. E' fatta salva la possibilità, secondo quanto previsto al precedente comma 1 – lett. c) – del presente articolo, di autorizzare l'ampliamento del posteggio a richiesta dell'operatore interessato, anche a prescindere dall'acquisto di posteggi contigui, semprechè siano rispettate le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area della fiera complessivamente considerata.

10. Non è comunque ammesso l'aumento di superficie di posteggio per aumentare la merceologia esposta. Il predetto ampliamento potrà essere concesso, previo accertamento delle necessarie condizioni, qualora l'operatore richiedente fosse interessato alla sostituzione del proprio mezzo con altro le cui dimensioni non rientrerebbero nella superficie di posteggio già concessionata. Coloro i quali, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero sostituirla mediante l'acquisto di automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori, dovranno preventivamente inoltrare apposita istanza all'Amministrazione Comunale. In caso di risposta negativa, non sarà possibile utilizzare le nuove attrezzature laddove non dovessero rientrare nelle dimensioni di posteggio già autorizzate.

11. Le operazioni di cui al presente articolo, potranno avvenire unicamente qualora le medesime non arrechino pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area della fiera complessivamente considerata. L'accertamento delle predette condizioni avverrà a cura del Comando di Polizia Municipale.

12. Le determinazioni dell'Amministrazione sono comunicate per iscritto agli interessati. In ogni caso sono indicate le motivazioni a supporto della decisione.

13. L'ampliamento di superficie ha efficacia solo dopo l'avvenuta annotazione sui titoli autorizzativi in possesso del richiedente.

ART. 45 – ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI. AMPLIAMENTO DELL'AREA DELLA FIERA. ISTITUZIONE DI NUOVE FIERE. FIERE STRAORDINARIE. SOPPRESSIONE DI FIERE.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 25/06/1999, n. 12, e dell'art. 5 del presente Regolamento, qualora venisse riscontrata la necessità di incrementare l'offerta merceologica o di ampliare l'area di una fiera per procedere ad una sua completa ristrutturazione, l'Amministrazione procede all'incremento del numero dei posteggi costituenti la fiera stessa o alle necessarie modifiche all'area già deliberata. Allo stesso modo l'Amministrazione, laddove ne ravvisi l'opportunità, può istituire nuove fiere ordinarie e/o straordinarie o procedere alla loro soppressione.

2. E' fatta sempre salva la possibilità, sentite le Associazioni di Categoria, di vincolare i posteggi di nuova istituzione, fino ad un massimo del 2% dei posteggi totali della fiera di riferimento, a merceologie specifiche o carenti sul mercato. La stessa facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione nell'ambito di una ristrutturazione dell'area della fiera o dell'istituzione di nuove fiere ordinarie e/o straordinarie.

3. Qualunque ampliamento dell'area della fiera, che comporti l'aumento del numero dei posteggi o comunque l'aumento della superficie dei medesimi, la possibilità di definire le merceologie ammesse alla vendita nonché l'istituzione di nuove fiere ordinarie e/o straordinarie o la loro soppressione, sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale a norma dell'art. 28, comma 15 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114.

4. L'assegnazione degli eventuali posteggi di nuova istituzione di cui al precedente comma 3, anche nell'ambito dell'istituzione di nuove fiere ordinarie, avverrà con le modalità di cui all'art. 39.

5. All'atto dell'istituzione di fiere straordinarie, il Comune può stabilire che gli operatori debbano necessariamente utilizzare particolari strutture di vendita o addobbi in considerazione del contesto urbano o del tema della fiera.

6. Secondo quanto stabilito dal punto 1) – lett. f) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, il Comune comunica alla Regione, almeno novanta giorni prima, la data e le caratteristiche della fiera straordinaria.

7. A norma dell'art. 6, comma 5, della L.R. 12/99, qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative concessioni di posteggio. Dell'inizio del procedimento volto alla soppressione della fiera è data comunicazione ai titolari di concessione di posteggio nella fiera medesima.

ART. 46 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, o di un ramo di essa, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 114/98, comporta:

- l'istestazione a nome del subentrante dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione di posteggio oggetto del trasferimento;
- l'acquisizione, da parte del subentrante, secondo quanto previsto al punto 7) – lett. c) – della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, dell'anzianità di frequenza alla fiera e dell'anzianità di attività della medesima azienda, maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, o di un ramo di essa, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1 – lett. b) – del D.Lgs. 114/98, comporta:

- l'istestazione a nome del subentrante dell'autorizzazione amministrativa oggetto del trasferimento;
- l'acquisizione, da parte del subentrante, secondo quanto previsto al punto 7) – lett. c) – della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, dell'anzianità di frequenza alla fiera e dell'anzianità di attività della medesima azienda, maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, o di un ramo di essa, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche di cui ai commi 1 e 2 che precedono, deve essere comprovato dalla stipula di apposito atto tra vivi da redigersi nella forma scritta secondo le vigenti disposizioni legislative, o per causa di morte.

4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche di cui ai commi 1 e 2 che precedono, comporta l'obbligo a carico del subentrante, della previa richiesta al Comune competente, prevista dal combinato disposto degli artt. 30, comma 1, e 25, comma 2, del D.Lgs. 114/98 nonché dall'art. 4 della L.R. 25/06/1999, n. 12.

5. Con la domanda di cui al precedente comma 4, il soggetto cessionario dell'attività di cui al comma 1, comunica il subingresso nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio e, contestualmente, richiede il subentro nella relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

6. Con l'istanza di cui al precedente comma 4, il soggetto cessionario dell'attività di cui al comma 2, comunica il subingresso nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1 – lett. b) – del D.Lgs. 114/98.

7. L'istanza di cui ai precedenti commi 5 e 6 dovrà contenere:

- a) generalità complete del richiedente:
 - ☐ cognome e nome o ragione sociale;
 - ☐ luogo e data di nascita;
 - ☐ residenza anagrafica o sede legale;
 - ☐ codice fiscale;
 - ☐ cittadinanza;
- b) numero di iscrizione al Registro Imprese (obbligatori per le società);
- c) indicazione della ditta cedente;
- d) indicazione dell'eventuale posteggio oggetto dell'atto di disposizione dell'azienda;
- e) settore merceologico interessato;
- f) dati identificati dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione intestate alla ditta cedente;
- g) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale, e professionale laddove necessario, per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- h) qualora il richiedente non fosse in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al precedente art. 3 comma 2), dichiarazione attestante l'avvenuto deposito, alla data di presentazione dell'istanza, della richiesta del DURC medesimo.

8. La domanda di cui al precedente comma 7 dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia dell'atto comprovante il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda, debitamente registrato;
- b) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali delle altre persone fisiche e/o giuridiche eventualmente tenute a presentarle;
- c) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità (solo per cittadini extra-comunitari residenti in Italia);
- d) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante e/o preposto (solo in caso di società);
- e) copia di un valido documento di identità di ogni sottoscrittore;
- f) DURC o, qualora il richiedente non ne fosse in possesso, copia del protocollo di ricezione rilasciato a seguito di deposito della richiesta del DURC.

9. Qualora le istanze dei cui ai precedenti commi 5 e 6 risultassero carenti degli elementi e/o degli allegati minimi necessari riportati ai precedenti commi 7 e 8, il Servizio Commercio provvederà a richiedere per iscritto adeguata integrazione alla ditta interessata, fornendo altresì un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale dette integrazioni devono pervenire all'Ufficio istruttore. Qualora si dovesse rendere urgente verificare la correttezza degli atti abilitanti l'esercizio dell'attività è discrezione del Dirigente competente assegnare un termine inferiore ai predetti trenta giorni per l'acquisizione della necessaria documentazione.

10. A seguito dell'istanza completa o comunque regolarizzata, il Servizio Commercio procederà al rilascio dei dovuti titoli autorizzativi così come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo.

11. La mancata integrazione delle istanze non regolari nei termini stabiliti al precedente comma 9, comporterà l'emanazione, a carico del soggetto proponente, del provvedimento di rigetto dell'istanza avanzata e del conseguente divieto di prosecuzione dell'attività. Le assenze conseguenti al predetto divieto di prosecuzione dell'attività verranno regolarmente conteggiate ai fini di cui al successivo art. 50.

12. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività avrà efficacia sino all'avvenuto deposito di nuova istanza conforme a quanto stabilito ai precedenti commi 4, 7 e 8.

13. Le istanze ai fini del subingresso nell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al presente articolo, possono essere presentate a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Le stesse hanno efficacia dalla data di presentazione all'Amministrazione, se presentate a mano, o comunque dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione medesima, qualora vengano presentate tramite raccomandata.

14. Per essere legittimato all'esercizio dell'attività, il soggetto subentrante dovrà dimostrare agli agenti di Polizia Municipale presenti sul mercato, l'avvenuto deposito dell'istanza di cui al precedente comma 4 mediante esibizione di copia della medesima recante il timbro di ricevuta dell'Amministrazione, se presentata a mano, o corredata della ricevuta di ritorno recante la data di ricezione da parte dell'Amministrazione stessa, se presentata tramite raccomandata.

15. Le assenze conseguenti alla mancata esibizione della documentazione di cui al precedente comma 14, verranno regolarmente conteggiate ai fini di cui al successivo art. 50.

16. Per i subingressi in caso di morte, si applicano le medesime disposizioni previste dal precedente art. 15.

17. In caso di trasferimento temporaneo della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzativi, a seguito della presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 4, sono intestati al subentrante unicamente per la durata espressa nel contratto. Alla scadenza dovrà essere cura del proprietario reiterare a proprio nome gli adempimenti previsti dal comma 4 che precede soggiacendo comunque ad ogni ulteriore disposizione di questo articolo.

ART. 47 – FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE NELLE FIERE PER GLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO.

1. Per ogni fiera, a norma del punto 7 – lett. a) e d) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, è stilata apposita graduatoria nel rispetto, ove previsto, del

settore merceologico o della specializzazione merceologica, e applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:

- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
- in subordine, a parità di presenze di cui al punto precedente, la maggiore anzianità di attività del ramo di azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ad eventuali dante causa da accertare mediante autocertificazione presentata dall'operatore interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. Tale graduatoria, redatta a cura del Servizio Commercio tenuto conto di quanto formalmente comunicato dal Comando di Polizia Municipale con riferimento all'anzianità di attività di ciascun operatore, è affissa all'albo pretorio comunale con indicazione del periodo entro cui far pervenire eventuali osservazioni.

3. Le eventuali osservazioni devono essere recapitate al Servizio Commercio il quale valuterà, se necessario con l'ausilio del Comando di Polizia Municipale, se tali osservazioni debbano essere recepite o meno informandone i proponenti.

4. Qualora l'accoglimento di eventuali osservazioni comporti la modifica della graduatoria originariamente formata, il Servizio Commercio provvederà alla conseguente pubblicazione della graduatoria definitiva.

5. Secondo quanto disposto dal punto 7) – lett. c) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di frequenza alla fiera e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

ART. 48 – FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE NELLE FIERE PER GLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO.

1. Per ogni fiera, a norma del punto 6 – lett. a) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, è stilata apposita graduatoria degli operatori non titolari di posteggio nel rispetto, ove previsto, del settore merceologico o della specializzazione merceologica, e applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:

- maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione. E' fatta salva la validità della ricongiunzione delle presenze già recepite dall'Amministrazione, sulla base della richiesta effettuata dall'operatore nei modi e nei tempi di cui al punto 6) – lett. c) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99;
- in subordine, a parità di anzianità di cui al punto precedente, la maggiore anzianità del ramo di azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa con cui sono state effettuate le predette presenze, riferita al richiedente o ad eventuali dante causa, da accertare mediante autocertificazione presentata dall'operatore interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- in caso di parità dopo l'applicazione dei precedenti criteri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 39, commi 23, 24 e 25.

2. Tale graduatoria, redatta a cura del Servizio Commercio sulla base delle presenze rilevate dal Comando di Polizia Municipale, è affissa all'albo pretorio comunale con indicazione del periodo entro cui far pervenire eventuali osservazioni.

3. Le eventuali osservazioni devono essere recapitate al Servizio Commercio il quale, se necessario con l'ausilio del Comando di Polizia Municipale, valuterà se tali osservazioni debbano essere recepite o meno informandone i proponenti.

4. Qualora l'accoglimento di eventuali osservazioni comporti la modifica della graduatoria originariamente formata, il Servizio Commercio provvederà alla conseguente pubblicazione della graduatoria definitiva.

5. In caso di comprovato subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce il diritto all'immissione nella graduatoria di cui al presente articolo, nella medesima posizione occupata dall'operatore cedente.

6. E' considerato presente ai fini di cui al presente articolo l'operatore commerciale che, in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, nel rispetto degli orari previsti dall'ordinanza di cui al precedente art. 38 del presente Regolamento, abbia effettivamente svolto la propria attività e firmato l'apposito verbale di presenza nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi artt. 49 e 50.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 12/99, a decorrere dal 30/06/1999, la mancata presenza per tre anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

8. Sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 49, il Servizio commercio provvede annualmente alla revisione generale della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio.

9. A conclusione delle operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 39, il Servizio Commercio provvede all'aggiornamento della graduatoria di cui presente articolo nel rispetto di quanto disposto al comma 38 del citato articolo 39.

10. Il Comando di Polizia Municipale, dopo l'espletamento delle formalità di cui al successivo art. 49, trasmette al Servizio Commercio il verbale delle presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui al presente articolo.

ART. 49 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O NON ASSEGNATI IN CONCESSIONE.

1. Secondo quanto disposto dal punto 4 dell'allegato alla deliberazione di G.R. n. 1368/99, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della L.R. 12/99, gli operatori non titolari di concessione di posteggio, per partecipare alle fiere devono:

- essere titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 114/98;
- presentare richiesta al Comune almeno sessanta giorni prima della manifestazione.

2. La domanda di cui al precedente comma 1 dovrà risultare in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo e contenere almeno i seguenti dati:

- a) generalità complete del richiedente:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza anagrafica o sede legale;

- cittadinanza;
- b) codice fiscale;
- c) numero di iscrizione al Registro Imprese (obbligatorio per le società);
- d) indicazione della fiera nella quale viene richiesto di operare;
- e) settore merceologico interessato;
- f) indicazione dei dati relativi all'autorizzazione amministrativa di cui è titolare il richiedente. In caso di eventuali presenze già maturate nell'ambito della fiera nella quale viene richiesto di operare, l'autorizzazione citata dovrà corrispondere a quella risultante dalla graduatoria di cui al precedente art. 48;
- g) dichiarazione dell'anzianità di azienda risultante dall'autorizzazione amministrativa di cui alla precedente lett. f), riferita al richiedente o al/ai dante causa, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000;

3. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere corredata di copia dell'autorizzazione amministrativa citata nella domanda medesima e di copia del documento di identità del sottoscrittore.

4. La presentazione delle domande può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure mediante presentazione a mano, ed in tal caso farà fede la data di arrivo del protocollo generale. In caso di spedizione con altre modalità farà fede la data di arrivo al protocollo generale.

5. Non è ammessa la presentazione di un'unica domanda per più manifestazioni. Qualora dovessero pervenire domande riferite a più manifestazioni, le medesime saranno ritenute valide unicamente per una di esse e ne verrà data notizia all'interessato. Contestualmente verrà fornita notizia della necessità di presentare domande distinte. Le eventuali ulteriori istanze saranno ritenute valide unicamente se perverranno entro i termini di cui al precedente comma 1.

6. Per le domande che risultassero incomplete verrà richiesta adeguata integrazione con indicazione del termine entro il quale dette integrazioni dovranno pervenire. A tale scopo farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale.

7. La mancata integrazione nei termini di cui ai commi precedenti, comporterà l'inammissibilità della richiesta e la ditta sarà esclusa dalla formazione della graduatoria di cui ai commi che seguono.

8. Tale esclusione verrà comunque notificata all'interessato.

9. Secondo quanto previsto dal punto 4) – lett. e) – dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, l'operatore già titolare di concessione di un posteggio in una fiera, può presentare domanda per partecipare alla fiera medesima con un secondo posteggio nei modi previsti dal presente articolo. Nel caso di specie il soggetto di che trattasi non può far valere le presenze effettive che gli hanno permesso di ottenere l'autorizzazione riferita alla fiera di che trattasi e la relativa concessione di posteggio. Non può avvalersi della facoltà di cui al punto 4) – lett. e) – dell'allegato alla deliberazione di G.R. n. 1368/99, l'operatore già concessionario, o comunque proprietario, di due posteggi.

10. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione alla fiera, o di quelli previsti per la ricezione di eventuali integrazioni, e comunque in tempi utili da

consentire lo svolgimento della manifestazione, a cura del Servizio Commercio sarà stilata apposita graduatoria degli operatori che hanno presentato istanza regolare o regolarizzata.

11. Tale graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente competente, e affissa all'albo pretorio comunale, nel rispetto, ove previsto, delle merceologie ammesse alla vendita, sarà redatta tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nella fiera specifica, purchè riferibili ad un'unica autorizzazione e che, comunque, deve essere quella citata nella domanda di assegnazione di cui al precedente comma 2 – lett. f). Il numero delle presenze è quello comunque risultante dalla graduatoria di cui all'art. 48, opportunamente aggiornata per l'occasione;
- b) maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.

12. Nel caso si verificassero situazioni di parità saranno favoriti nell'ordine:

- a) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito della fiera oggetto della graduatoria, intendendosi per tali coloro che non sono proprietari né concessionari a qualunque titolo di azienda o ramo di azienda avente ad oggetto la fiera di riferimento;
- b) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel territorio comunale, intendendosi per tali coloro che non sono proprietari né concessionari a qualunque titolo di azienda o ramo di azienda avente ad oggetto la fiera di riferimento;
- c) gli operatori, proprietari o comunque concessionari, con il minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel territorio comunale;
- d) aziende i cui titolari siano giovani con età, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza, dai 18 a 25 anni. In caso di società farà fede l'età media dei soci alla data di scadenza del termine predetto.

13. In caso di ulteriore parità verrà data priorità all'operatore comunque più giovane e, in subordine, a chi ha presentato per primo la domanda. A tale fine farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale.

14. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale della determinazione di cui al precedente comma 11, viene data notizia ai richiedenti delle risultanze dell'esame delle domande fornendo altresì le informazioni necessarie per la partecipazione alle operazioni di assegnazione temporanea.

15. I posteggi non assegnati in concessione o temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, vengono assegnati a cura del Comando di Polizia Municipale seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 11.

16. Gli operatori che hanno presentato domanda al di fuori dei termini di cui al precedente comma 1 o che non hanno presentato domanda, possono essere ammessi a partecipare alla fiera unicamente dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma 11. La priorità è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione in possesso dell'operatore, riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione. In caso di ulteriore parità si farà riferimento a quanto previsto ai precedenti commi 12 e 13.

17. I posteggi vincolati a merceologia specifica, non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati temporaneamente, in via esclusiva, agli esercenti che trattano gli stessi prodotti oggetto di vincolo, comunque nel rispetto della graduatoria di cui al precedente comma 11.

18. Le assegnazioni di cui al presente articolo avvengono, comunque, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e nel rispetto delle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area della fiera complessivamente considerata.

19. Ai fini di cui al presente articolo, nel rispetto degli orari stabiliti dall'ordinanza di cui al precedente art. 38:

- a) l'operatore deve presentare l'originale dell'autorizzazione con cui risulta in graduatoria o con cui comunque intende partecipare alle operazioni. Non è ammessa la presentazione di alcun titolo sostitutivo fatta eccezione per i duplicati;
- b) l'operatore che si presenta alle operazioni, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere, per ogni fiera, una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
- c) il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di cui al presente articolo anche se titolare di altra autorizzazione;
- d) il concessionario di posteggio nella fiera oggetto delle operazioni, non è ammesso all'espletamento delle formalità necessarie all'assegnazione temporanea se non occupa il posteggio di cui è titolare;
- e) è necessario presentarsi con al seguito le attrezzature di vendita e le relative merci;
- f) l'operatore che, in base alle risultanze delle operazioni di cui al presente articolo risulti titolare ad occupare il posteggio, deve provvedere all'occupazione del medesimo entro trenta minuti dal termine delle formalità ed è fatto obbligo dell'attività di vendita;
- g) nell'ambito della fiera in cui è prevista la distinzione in settori merceologici o in caso di vincolo a merceologia specifica di alcuni posteggi, l'operatore che partecipa alle operazioni deve dichiarare a priori per quale settore intende partecipare alle operazioni affinché possa essere garantita correttezza nelle operazioni di assegnazione;
- h) sono titolati a partecipare alle operazioni di assegnazione: il titolare, il socio di società, i collaboratori familiari, i dipendenti (collocamento ordinario), i lavoratori interinali (L. 196/97), l'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del c.c.), il collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 L. 335/95) e tutti coloro in regola con altre forme previste dalla legislazione sul lavoro. Colui che partecipa alle operazioni disciplinate dal presente articolo deve dichiarare agli agenti di Polizia Municipale presenti, la propria qualifica affinché possano essere effettuate le necessarie verifiche anche successive. Nel caso in cui si presentassero dei dipendenti, in qualunque forma prevista dalla legislazione sul lavoro, questi dovranno esibire copia della loro documentazione di regolarizzazione in assenza della quale non saranno considerati titolati alla partecipazione delle operazioni di che trattasi. Se da controlli anche successivi si dovessero rilevare irregolarità con riferimento a quanto previsto da questo punto, le presenze eventualmente computate saranno depennate previa debita informazione agli interessati.

20. Le presenze sono rilevate sulla fiera dagli agenti di Polizia Municipale.

21. A seguito dell'espletamento delle formalità di cui al presente articolo, in ottemperanza a quanto previsto al precedente art. 48, comma 10, il Comando di Polizia Municipale trasmette il relativo verbale al Servizio Commercio ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui al medesimo art. 48.

22. Le presenze effettive e regolari ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, riferite ad una fiera straordinaria, si trasferiscono, alla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva, in caso di definitiva istituzione della manifestazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del presente Regolamento.

ART. 50 – COMPUTO DELLE ASSENZE.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza di cui al precedente art. 38, non possono accedere alle operazioni fieristiche della giornata e saranno comunque considerati assenti per tutta la durata della fiera. Per le manifestazioni articolate su più giorni, l'assenza alla prima giornata comporterà l'impossibilità a partecipare alle giornate successive. Il tale ultimo caso l'operatore temporaneamente assegnatario sarà titolato ad operare per tutti i giorni di svolgimento della fiera.

2. In caso di svolgimento di giornate integrative con le modalità di cui al precedente art. 38, valgono le stesse disposizioni di cui al presente articolo.

3. Sono considerati assenti anche gli operatori, siano essi titolari di concessione o assegnatari temporanei, che abbandonano il posteggio prima della chiusura dell'orario di vendita stabilito dall'ordinanza di cui al precedente art. 38.

4. Per le manifestazioni articolate su più giorni, sono considerati assenti anche gli operatori che non partecipano a tutte le giornate previste.

5. Le assenze degli operatori titolari di concessione di posteggio, ai fini di cui al successivo art. 54, sono riportate su apposito registro delle assenze il cui aggiornamento avviene a cura del Comando di Polizia Municipale.

6. L'abbandono del posteggio prima della chiusura dell'orario di vendita stabilito dall'ordinanza di cui al precedente art. 38, da parte dell'operatore temporaneamente assegnatario, comporta la cancellazione della presenza registrata ai sensi del precedente art. 49.

7. La mancata occupazione del posteggio da parte dell'operatore temporaneamente assegnatario nei termini di cui al precedente art. 49, comma 20 – lett. f), comporta la cancellazione della presenza registrata ai sensi del medesimo art. 49.

8. Le eventuali irregolarità rilevate ai sensi di cui al precedente art. 49, comma 20 – lett. h), comportano la cancellazione delle presenze registrate ai sensi del medesimo art. 49.

9. Non vengono riportate sul registro di cui al comma 5 che precede, le assenze:

- a) riferite a periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, puerperio;
- b) in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi che provochino la forzata inattività di un numero di operatori corrispondente ad oltre la metà dei posteggi deliberati per la fiera. L'eventualità prevista dalla presente lettera dovrà essere oggetto di rapporto scritto da parte del personale addetto del locale Comando di Polizia Municipale.

10. Ai fini di cui al precedente comma 9 – lett. a) – le certificazioni mediche giustificative devono pervenire al Comando di Polizia Municipale entro il quindicesimo giorno successivo alla prima assenza effettuata. In caso di mancato rispetto del predetto termine, l'assenza non si considera giustificata utilmente.

11. In caso di esercizio dell'attività da parte di società, saranno accettate certificazioni solo se accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si possa evincere dove hanno operato gli altri soci ed, eventualmente, i dipendenti, nella giornata di fiera per cui si presenta

la documentazione giustificativa. In caso di documentazione incompleta l'operatore sarà considerato assente.

12. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 54, in caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. In ogni caso il subentrante può effettuare unicamente un numero di assenze proporzionato al periodo di titolarità.

13. Non sono in alcun modo giustificate né giustificabili, le assenze determinate dalla decadenza della concessione di posteggio conseguente all'applicazione delle sanzioni accessorie previste per il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico nei modi e tempi previsti dallo specifico regolamento in materia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 24/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Allo stesso modo non sono giustificate né giustificabili le assenze determinate dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 57.

ART. 51 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori, ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere:

- a) alla graduatoria delle presenze degli operatori non titolari di posteggio di cui al precedente art. 48 ;
- b) al registro delle assenze di cui al precedente art. 50;
- c) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al precedente art. 47.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, presso i competenti settori dell'Amministrazione Comunale è disponibile per ogni mercato

- a) una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale sono indicati:
 - la numerazione dei posteggi con specifica indicazione, ove previsto, del settore merceologico e/o della merceologia esclusiva;
 - i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli riservati agli imprenditori agricoli;
 - i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa e delle caratteristiche del posteggio medesimo.

ART. 52 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. Le operazioni di allestimento del banco di vendita avvengono nel rispetto degli orari stabiliti con l'ordinanza di cui al precedente art. 38. In ogni caso le operazioni di allestimento da parte dei titolari di concessione di posteggio devono essere concluse entro l'orario previsto per

l'inizio delle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi al fine di non ostacolare l'inserimento degli operatori non titolari di concessione.

3. Come previsto al precedente art. 49 gli operatori non titolari di concessione hanno l'obbligo di occupare il posteggio a loro temporaneamente assegnato entro 30 minuti dal termine delle operazioni di assegnazione. Il completamento delle operazioni di allestimento deve comunque avvenire al massimo entro un'ora dal termine delle operazioni di assegnazione.

4. Per ogni operatore, relativamente ad ogni concessione di posteggio, è ammessa la sosta di un solo automezzo, da collocarsi all'interno della concessione stessa parallelamente all'asse della fiera.

5. All'interno dell'area della fiera, dopo il completamento delle operazioni di allestimento dei banchi, non è consentito il transito di alcun veicolo né di macchine operatrici. Sono fatti salvi i casi di cui al successivo comma 9 e di cui al successivo art. 53, comma 3.

6. In ogni caso lo spazio complessivamente occupato dall'operatore, comprensivo del mezzo e delle attrezzature di vendita, non può essere superiore all'area in concessione.

7. Le tende di protezione al banco, fra gli interspazi, laddove previsti, non possono sporgere oltre 100 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.

8. In ogni caso l'attrezzatura non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

9. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

10. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 53 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. Le attività di vendita avvengono nel rispetto degli orari di cui al precedente art. 38.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12/99, l'operatore ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza preposti, l'originale dell'autorizzazione amministrativa in forza della quale svolge attività nel posteggio. Non è ammessa la presentazione di alcun titolo sostitutivo fatta eccezione per i duplicati. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte è tenuto a presentare la documentazione di cui al precedente art. 46, comma 14.

3. La mancata esibizione della documentazione di cui al precedente comma 2, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 57 (Sanzioni) l'impossibilità di procedere alle operazioni di vendita e queste, laddove iniziate, dovranno essere immediatamente sospese. Entro 30 minuti dalla contestazione, le attrezzature di vendita dovranno essere completamente disallestite e l'operatore dovrà abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito in quanto sprovvisto del titolo abilitativo alla vendita. Il Comando di Polizia Municipale provvederà, inoltre, a conteggiare l'assenza in capo all'operatore sanzionato.

4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere provvedendo al successivo deposito nei contenitori appositi e nei luoghi prescritti.

5. Le operazioni di vendita possono avvenire unicamente a cura del titolare o del socio di società, di collaboratori familiari, di dipendenti (collocamento ordinario), di lavoratori interinali (L. 196/97), di associati in partecipazione (art. 2549-2554 del c.c.), di collaboratori coordinati e continuativi (art. 2 L. 335/95) e di tutti coloro in regola con altre forme previste dalla legislazione sul lavoro. A richiesta degli organi di vigilanza gli addetti alle vendite devono qualificarsi affinché possano essere effettuate le necessarie verifiche anche successive. I dipendenti, in qualunque forma prevista dalla legislazione sul lavoro, dovranno esibire copia della loro copia della loro documentazione di regolarizzazione. Le infrazioni al presente comma, anche se successivamente accertate a seguito di verifica sulle dichiarazioni raccolte, sono sanzionate così come previsto al successivo art. 57.

6. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per cause di forza maggiore. In ogni caso l'abbandono non può superare un'ora complessiva nell'arco della giornata.

7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili, oltre la linea di proiezione del perimetro del posteggio. In ogni caso le eventuali merci appese sul lato del posteggio non potranno essere collocate in modo tale da costituire ostruzione alla visuale.

8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema del pubblico incanto.

9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe. In ogni caso il rumore non deve comunque essere udibile a più di 5 metri dal perimetro del posteggio.

10. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.

11. Gli operatori per il commercio su aree pubbliche sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, che dovranno essere esposti in maniera chiara e visibile all'utenza, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

12. Per la tutela del consumatore, la vendita di cose usate deve essere adeguatamente segnalata al consumatore mediante esposizione di specifico cartello.

13. L'operatore ha titolo a porre in vendita tutti gli articoli richiamati nell'autorizzazione amministrativa in proprio possesso purchè ciò sia compatibile con l'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici.

14. Il titolare del posteggio ricadente nell'ambito di settore merceologico predeterminato o vincolato a merceologia esclusiva, deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria prestabilita. In caso di subingresso, tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

15. L'operatore che pone in vendita prodotti ortofrutticoli freschi, è tenuto altresì ad osservare tutte le norme specifiche applicabili in materia (etichettatura, provenienza, etc...).

16. Tutti gli operatori sono direttamente responsabili degli eventuali danni, derivanti dall'esercizio della propria attività, arrecati al patrimonio pubblico o a terzi.

ART. 54 – DECADENZA E REVOCA, RINUNCIA.

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 114/98 nonché dall'art. 5, comma 2, della L.R. 12/99, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo per almeno 1/3 delle edizioni previste nel corso della validità della concessione decennale, fatti salvi i casi di assenza giustificati ai sensi del precedente art. 50;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- d) nel caso in cui il Comune sopprima una fiera e, conseguentemente, perdano efficacia le relative concessioni secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 della L.R. 12/99 già richiamato all'art. 45, comma 7, del presente Regolamento;
- e) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui all'art. 1, comma 1176, della L. 27/12/2006, n. 296;
- f) in tutti gli altri casi di decadenza dalla concessione di posteggio previsti dal presente Regolamento o da altre norme applicabili in materia.

2. Qualora il Comune debba procedere alla revoca di uno o più posteggi costituenti una fiera per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nella stessa fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

3. L'avvio delle procedure di cui al precedente comma 2 è tempestivamente comunicato all'operatore interessato.

4. Il rifiuto, senza giustificato motivo, all'individuazione stabilita dal Comune dopo che non si perviene ad una soluzione condivisa, comporta il conteggio delle assenze effettuate dall'operatore dalla data di notificazione della soluzione prospettata e la conseguente applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 – lett. b).

5. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 – lett. c) ed e) – del presente articolo, comporta la decadenza della concessione di posteggio ad essa correlata.

6. Nel caso di cui al comma 1 – lett. d) del presente articolo perdono efficacia le concessioni di posteggio riferite alla fiera soppressa e, pertanto, previo avviso agli interessati, verranno emanati gli appositi atti di revoca delle correlate autorizzazioni.

7. E' sempre fatta salva la possibilità, da parte dell'operatore, di rinunciare all'esercizio dell'attività. In questo caso l'operatore dovrà effettuare debita comunicazione all'Amministrazione.

8. E' considerata rinuncia tacita la ricorrenza delle condizioni di cui ai commi 33 e 37 dell'art. 39 del presente Regolamento.

9. In tutti i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione nonché della relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico, il titolare è tenuto a restituire gli originali dei titoli anzidetti.

10. In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 55 – POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Il presente articolo disciplina l'attività di vendita su aree pubbliche effettuata dagli imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni fiera le caratteristiche degli eventuali posteggi riservati agli imprenditori agricoli, sono determinati con apposito atto sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale. In ogni caso il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli non può superare il 4% del totale complessivo dei posteggi costituenti la fiera, così come previsto dall'art. 6, comma 8, della L.R. 12/99. Qualora, alla data di approvazione del presente regolamento, fossero esistenti situazioni difformi, gli eventuali posteggi eccedenti che si dovessero rendere disponibili saranno soppressi d'ufficio.

3. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nell'ambito della stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono rilasciate le concessioni in sanatoria agli imprenditori agricoli già titolari di concessione alla data di entrata in vigore della L.R. 12/99.

5. A seguito dell'abrogazione espressa della L. n. 59/1963, ad opera del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, la sanatoria di cui al precedente comma 4 potrà riguardare unicamente gli operatori già qualificati quali imprenditori agricoli.

6. In ogni caso non è consentito l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti a soggetti non qualificati imprenditori agricoli.

7. La qualifica di imprenditore agricolo è comprovata mediante esibizione di certificato di iscrizione al Registro Imprese recante data non antecedente i sei mesi. In sostituzione è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 indicante, oltre al numero di iscrizione al Registro Imprese, il numero di Repertori Economico Amministrativo e, in caso di società, la compagine sociale. E' consentito l'esercizio dell'attività ai fini di cui al presente articolo, unicamente ai soggetti in regola con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 228/2001.

8. Gli imprenditori agricoli possono vendere prodotti provenienti in maniera prevalente dal proprio fondo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 228/2001. L'ottemperanza a quanto disposto con il presente comma è dimostrata mediante esibizione, a richiesta degli organi di vigilanza, di copia della "Domanda Unica" presentata ai fini del ricevimento dei contributi comunitari. Le violazioni a quanto stabilito al presente comma comportano la decadenza dall'eventuale concessione di posteggio.

9. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli avviene, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12/99, applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nella fiera;
- b) maggiore anzianità di azienda comprovata dall'iscrizione al Registro Imprese.

10. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, che si dovessero rendere disponibili:

- a) per incremento del numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, fermo restando il limite di cui al precedente comma 2;
 - b) a seguito di istituzione di nuova fiera nell'ambito del quale siano riservati posteggi agli imprenditori agricoli nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2;
 - c) per revoca della concessione secondo quanto disposto al successivo comma 46;
- è effettuata secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

11. L'eventuale assegnazione dei posteggi disponibili riservati agli imprenditori agricoli, avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando a cura del Servizio Commercio, da affiggere all'albo pretorio comunale nel quale saranno specificate le modalità cui gli operatori devono attenersi nella presentazione delle domande per la concessione dei posteggi.

12. Nel bando di cui al comma precedente saranno specificati gli elementi minimi che i soggetti richiedenti dovranno indicare nelle domande di cui trattasi.

13. In ogni caso, comunque, i dati da indicare dovranno essere almeno i seguenti:

- a) generalità complete del richiedente:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza anagrafica o sede legale;
 - cittadinanza;
- b) codice fiscale;
- c) numero di iscrizione al Registro Imprese e di Repertorio Economico Amministrativo;
- d) indicazione della fiera nella quale viene richiesto il posteggio;
- e) indicazione di eventuali presenze maturate nell'ambito della fiera nella quale viene richiesto il posteggio;
- f) dichiarazione dell'eventuale anzianità di azienda risultante dalla data di iscrizione al Registro Imprese o di quella riferita ad un eventuale dante causa, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000;
- g) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, da formularsi con le modalità dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

14. Il bando di cui trattasi indicherà, inoltre, gli allegati di cui dovranno essere corredate le domande. Tali allegati dovranno essere, comunque, almeno i seguenti:

- a) eventuali autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali delle altre persone fisiche e/o giuridiche eventualmente tenute a presentarle;
- b) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità (solo per cittadini extra-comunitari residenti in Italia);
- c) copia di valido documento di identità di ogni sottoscrittore.

15. Le domande, comunque, dovranno pervenire nei trenta giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dei posteggi liberi.

16. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, la scadenza di cui al comma precedente è automaticamente posticipata al primo giorno feriale successivo.

17. La presentazione delle domande può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso farà fede la data di spedizione, oppure mediante presentazione a mano, ed in tal caso farà fede la data di arrivo del protocollo generale. In caso di spedizione con altre modalità farà fede la data di arrivo al protocollo generale.

18. Per le domande che risultassero incomplete verrà richiesta idonea integrazione entro il termine di trenta giorni dal termine ultimo di presentazione.

19. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. A tale scopo farà fede la data di spedizione, se la trasmissione avverrà tramite raccomandata o, in caso contrario, la data di arrivo al protocollo generale;

20. La mancata integrazione nei termini di cui ai commi precedenti, comporterà l'inammissibilità della richiesta e la ditta sarà esclusa dalla formazione della graduatoria di cui ai commi che seguono.

21. Tale esclusione verrà comunque notificata all'interessato.

22. La domanda per concessione dei posteggi può riferirsi a più posteggi liberi nell'ambito del territorio comunale.

23. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di concessione di posteggio nell'ambito della stessa fiera, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato seguito, in ottemperanza a quanto previsto al precedente comma 3.

24. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di concessione di posteggio, o di quelli previsti per la ricezione delle eventuali integrazioni, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di scadenza del bando, a cura del Servizio commercio sarà stilata apposita graduatoria degli operatori che hanno presentato istanza regolare o regolarizzata.

25. Tale graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente competente, e affissa all'albo pretorio comunale, sarà redatta tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nella fiera alla data di pubblicazione del Bando. Il numero delle presenze è quello comunque risultante dagli atti in possesso dell'amministrazione comunale e risultante dalla tenuta dei registri di cui al precedente art. 48;
- b) maggiore anzianità di azienda documentata secondo quanto disposto al precedente comma 13 – lett. f).

26. Nel caso si verificassero situazioni di parità saranno favoriti nell'ordine:

- a) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, intendendosi per tali coloro che non ne sono né proprietari né gestori a qualunque titolo;
- b) gli operatori totalmente sprovvisti di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel territorio comunale, intendendosi per tali coloro che non ne sono né proprietari né gestori a qualunque titolo;
- c) gli operatori, proprietari o comunque concessionari, con il minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel territorio comunale;
- d) aziende i cui titolari siano giovani con età, alla data di scadenza del bando, dai 18 a 25 anni. In caso di società farà fede l'età media dei soci alla data di scadenza del bando.

27. In caso di ulteriore parità verrà data priorità all'operatore comunque più giovane e, in subordine, a chi ha presentato per primo la domanda. A tal fine farà fede la data di arrivo al protocollo generale, se presentata a mano, o la data di spedizione della raccomandata se inviata tramite posta.

28. Ulteriormente si provvederà all'assegnazione tramite estrazione a sorte che si terrà alla presenza degli interessati, del Dirigente del Settore competente e di due testimoni.

29. Delle risultanze dell'esame delle domande verrà data notizia direttamente ai richiedenti e verrà redatto apposito verbale che verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici (15) giorni. Entro il medesimo termine, gli interessati potranno richiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni.

30. Decorso il predetto termine per la presentazione delle osservazioni, il Dirigente competente, dopo avere valutato eventuali scritti proposti, approva la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici (15) giorni e, contestualmente, provvede ad informare gli interessati.

31. Nel medesimo avviso di cui al comma precedente, i richiedenti aventi titolo per l'assegnazione del posteggio saranno invitati a scegliere, in ordine di graduatoria, uno dei posteggi liberi nel mercato.

32. In caso di impossibilità a presentarsi gli operatori interessati possono delegare, tramite apposita procura scritta, una persona di fiducia che potrà agire in loro nome e conto.

33. Delle operazioni di assegnazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dagli operatori presenti nonché dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato.

34. Qualora uno o più operatori non si dovessero presentare nel luogo, data e ora stabiliti, gli verranno concessi d'ufficio i posteggi rimasti dopo che gli altri operatori aventi diritto hanno effettuato la loro scelta.

35. Nel caso in cui si dovesse procedere alla assegnazione d'ufficio, i dati identificativi del posteggio verranno notificati all'interessato assente alle operazioni il quale dovrà provvedere a presentare la necessaria comunicazione ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – del D.Lgs. 228/2001 riferita al posteggio assegnato entro 10 giorni dalla data di notifica.

36. La mancata presentazione della comunicazione nei termini di cui al comma precedente sarà considerata atto di rinuncia a tutti gli effetti e saranno comunicati alla ditta l'inizio dei procedimenti amministrativi conseguenti.

37. Le ditte in graduatoria utile che si presenteranno per l'assegnazione dei posteggi, all'atto della scelta ai sensi del comma 31 precedente, dovranno presentare la necessaria comunicazione ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – del D.Lgs. 228/2001 riferita al posteggio assegnato.

38. A completamento delle operazioni di cui ai commi che precedono, viene rilasciata a cura del Servizio Commercio, la concessione di posteggio.

39. Del rilascio della concessione di posteggio è data comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti al ritiro dei titoli in argomento entro sessanta giorni dalla data di rilascio.

40. Qualora gli interessati non si presentassero nei tempi stabiliti al comma precedente, il mancato ritiro sarà considerato atto di rinuncia a tutti gli effetti e, conseguentemente, verrà comunicato l'inizio dei procedimenti amministrativi conseguenti.

41. Le presenze che permettono di ottenere una concessione decennale in una fiera ai sensi del presente articolo, sono immediatamente azzerate all'atto del ritiro del titolo. Il Servizio Commercio provvede conseguentemente all'aggiornamento della graduatoria di cui al precedente art. 48.

42. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Non può essere ceduta a nessun titolo se non nell'ambito di contratti che interessino l'azienda agricola o singoli rami di essa.

43. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tariffa di igiene ambientale nella misura e con le modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali in materia.

44. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico comporterà l'emanazione dei provvedimenti previsti dallo specifico regolamento in materia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 24/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

45. Il proprietario dell'azienda agricola rimane comunque sempre responsabile e obbligato in solido per il pagamento di quanto dovuto anche in caso di affidamento in gestione dell'azienda e, pertanto, il medesimo potrà sempre essere destinatario dei conseguenti provvedimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia.

46. La concessione di posteggio è revocata qualora il titolare:

- a) perda la qualifica di imprenditore agricolo;
- b) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228;
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per almeno 1/3 delle edizioni previste nel corso della validità della concessione decennale, fatti salvi i casi di assenza giustificati ai sensi del precedente art. 49.
- d) nel caso in cui il Comune sopprima una fiera e, conseguentemente, perdano efficacia le relative concessioni secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 della L.R. 12/99 già richiamato all'art. 44, comma 7, del presente Regolamento;
- e) in tutti gli altri casi di decadenza previsti dal presente Regolamento o da altre norme applicabili in materia

47. Agli imprenditori agricoli si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni applicabili agli operatori commerciali anche se non espressamente citate nel presente articolo.

ART. 56 – NORME APPLICABILI.

1. Ai fini della disciplina delle fiere di cui al presente Titolo si applicano altresì le disposizioni previste dai seguenti articoli di questo Regolamento:

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni;
- Art. 3 – Autorizzazione amministrativa;
- Art. 4 – Autorizzazione a soggetti non italiani;

- Art. 5 – Disposizioni di carattere programmatico;
- Art. 16 – Aggiornamento dei titoli autorizzativi per modifica della residenza o della sede legale;
- Art. 25 – Circolazione stradale;
- Art. 26 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- Art. 57 - Sanzioni.

TITOLO VI

SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 57 – SANZIONI.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del citato decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,28 a € 5164,57 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, le violazioni alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal precedente art. 32 è punito con la con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

3. Il mancato pagamento dei tributi locali comporta la decadenza della concessione di posteggio secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 24/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui al presente Regolamento.

4. Il mancato pagamento di eventuali quote stabilite da ulteriori regolamenti o convenzioni comunali stipulate a norma dell'art. 6, commi 6 e 7, della L.R. 12/99, ed inerenti lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della validità della concessione di posteggio, o comunque la sospensione del diritto di esercitare l'attività, fino all'avvenuta regolarizzazione di quanto dovuto. Per il periodo di sospensione, l'operatore verrà comunque considerato assente a tutti gli effetti ai fini di cui al successivo comma 9.

5. Per tutte le altre violazioni alle norme stabilite con il presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

6. In caso di particolare gravità o di recidiva è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di dieci giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, inteso come arco di 365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

7. Ulteriori violazioni alla stessa norma per più di due volte in un anno, inteso come arco di 365 giorni, comporteranno, ciascuna, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di venti giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

8. L'ottemperanza ai provvedimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7, comporta comunque il computo delle assenze effettuate ai fini di cui ai precedenti artt. 24 – comma 1 – lett. b), e 54 – comma 1 – lett. b) del presente Regolamento.

9. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche è revocata nei casi di cui ai precedenti artt. 24 e 54 del presente Regolamento.

ART. 58 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale con il quale viene approvato.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	Pag. 03
ART. 2	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	Pag. 03
ART. 3	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	Pag. 03
ART. 4	AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI	Pag. 05
ART. 5	DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO	Pag. 05

TITOLO II - REGOLAMENTO DEI MERCATI

ART. 6	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEI MERCATI	Pag. 06
ART. 7	INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI	Pag. 06
ART. 8	GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI	Pag. 06
ART. 9	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO	Pag. 08
ART. 10	SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO ("MIGLIORIA")	Pag. 12
ART. 11	RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O TRASFERIMENTO DEL MERCATO	Pag. 14
ART. 12	SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO	Pag. 16
ART. 13	AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO	Pag. 17
ART. 14	ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI. AMPLIAMENTO DELL'AREA DI MERCATO. ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI	Pag. 18
ART. 15	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO	Pag. 19
ART. 16	AGGIORNAMENTO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI PER MODIFICA DELLA RESIDENZA O DELLA SEDE LEGALE	Pag. 22
ART. 17	FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI MERCATI PER GLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO	Pag. 22
ART. 18	FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI MERCATI PER GLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO	Pag. 23
ART. 19	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O NON ASSEGNATI IN CONCESSIONE	Pag. 24
ART. 20	COMPUTO DELLE ASSENZE	Pag. 25
ART. 21	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	Pag. 26
ART. 22	SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	Pag. 27
ART. 23	MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	Pag. 28
ART. 24	DECADENZA E REVOCA, RINUNCIA	Pag. 29
ART. 25	CIRCOLAZIONE STRADALE	Pag. 30
ART. 26	NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA	Pag. 30
ART. 27	POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	Pag. 31

TITOLO III - DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

ART. 28	DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE	Pag. 36
ART. 29	ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	Pag. 37
ART. 30	AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO	Pag. 37
ART. 31	NORME APPLICABILI	Pag. 38

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 32	ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	Pag. 39
ART. 33	VENDITE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE	Pag. 40
ART. 34	COMMERCIO ITINERANTE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE O MANIFESTAZIONI	Pag. 40
ART. 35	NORME APPLICABILI	Pag. 41

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE FIERE

ART. 36	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE FIERE	Pag. 41
ART. 37	INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE	Pag. 42
ART. 38	GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE	Pag. 42
ART. 39	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO	Pag. 43
ART. 40	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DELLA L.R. 12/99	Pag. 47
ART. 41	SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO ("MIGLIORIA")	Pag. 47
ART. 42	RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O TRASFERIMENTO DELLA FIERA	Pag. 50
ART. 43	SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO	Pag. 51
ART. 44	AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO	Pag. 52
ART. 45	ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI. AMPLIAMENTO DELL'AREA DELLA FIERA. ISTITUZIONE DI NUOVE FIERE. FIERE STRAORDINARIE. SOPPRESSIONE DI FIERE	Pag. 53
ART. 46	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO	Pag. 54
ART. 47	FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE NELLE FIERE PER GLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO	Pag. 56
ART. 48	FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE NELLE FIERE PER GLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO	Pag. 57
ART. 49	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O NON ASSEGNATI IN CONCESSIONE	Pag. 58
ART. 50	COMPUTO DELLE ASSENZE	Pag. 62
ART. 51	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	Pag. 63
ART. 52	SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	Pag. 63
ART. 53	MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	Pag. 64
ART. 54	DECADENZA E REVOCA, RINUNCIA	Pag. 66
ART. 55	POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	Pag. 67
ART. 56	NORME APPLICABILI	Pag. 71

TITOLO VI - SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 57	SANZIONI	Pag. 73
ART. 58	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 73